SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 56

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 7 marzo 2013** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dell'interno

Ministero della salute

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Ministero dello sviluppo economico

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia del demanio

Istituto superiore di sanità

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 10 gennaio 2013, n. **20**.

Regolamento recante norme in materia di approvazione nazionale di sistemi ruota, nonché procedure idonee per la loro installazione quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti di veicoli sulle autovetture nuove o in circolazione.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: «Nuovo Codice della strada», e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'articolo 75 del predetto decreto legislativo, in materia di accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione dei veicoli a motore e loro rimorchi, il cui comma 3-*bis* demanda a decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l'emanazione di norme specifiche per l'approvazione nazionale di sistemi, componenti ed entità tecniche, nonché le idonee procedure per la loro installazione quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autovetture e motocicli nuovi o in circolazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 236, in materia di modifica delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione ed aggiornamento della carta di circolazione, il cui comma 2, tra l'altro, individua gli elementi del veicolo la cui modifica è subordinata al rilascio di apposito nulla osta da parte della casa costruttrice;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277, recante: «Disposizioni concernenti le procedure di omologazione dei veicoli a motore, dei rimorchi, delle macchine agricole, delle macchine operatrici e dei loro sistemi, componenti ed entità tecniche», e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti 3 maggio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 18 luglio 2007, recante: «Recepimento della direttiva 2005/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 sull'omologazione dei veicoli a motore, per quanto riguarda la loro riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 12 luglio 2008, supplemento ordinario, recante: «Recepimento della direttiva 2007/46/CE della Commissione europea del 5 settembre 2007, relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli»;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante: «Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso», e successive modificazioni;

Visto, in particolare, il regolamento n. 124 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) recante: «Disposizioni uniformi relative all'omologazione di ruote per autovetture e loro rimorchi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea n. L 375/588 del 27 dicembre 2006, e successiva rettifica pubblicata nella medesima *Gazzetta Ufficiale* n. L 70/413 del 9 marzo 2007;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 21 aprile 2009, recante: «Procedure di verifica del sistema di controllo di conformità del processo produttivo e della conformità del prodotto al tipo omologato per veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 maggio 2009, n. 107;

Considerata l'esigenza di regolamentare, ai sensi del citato articolo 75, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le procedure di approvazione nazionale di ruote diverse da quelle originali e da quelle sostitutive del costruttore, singolarmente o in abbinamento agli pneumatici, nonché le procedure idonee per la loro istallazione quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti di veicoli, sulle autovetture nuove o in circolazione;

Espletata la procedura d'informazione in materia di norme e regolamentazioni tecniche prevista dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, modificata ed integrata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere n. 8215 del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 ottobre 2012;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto sono applicabili le definizioni di cui al paragrafo 2 del regolamento n. 124 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) recante: «Disposizioni uniformi relative all'omologazione di ruote per autovetture e loro rimorchi». Inoltre, si intende per:

a) «sistema ruota»: una ruota, diversa dalle «ruote originali» e dalle «ruote sostitutive del costruttore del veicolo», quali definite, rispettivamente, dai punti 2.3 e 2.4.1 del predetto paragrafo 2 del regolamento n. 124 UN/ECE,

singolarmente considerata ovvero unitamente ad uno o più dei seguenti elementi: pneumatico già omologato in base alle disposizioni vigenti in materia, viti o dadi di fissaggio, adattatori o distanziali ruota;

b) «tipo di veicolo»: l'insieme dei veicoli quali definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera *s)*, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2008;

c) «famiglia di veicoli»: sottoinsieme di varianti o versioni, quali definite dall'allegato II , parte B, punto 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2008, appartenenti allo stesso tipo di veicolo, che non differiscano per carrozzeria e caratteristiche dimensionali e prestazionali dell'impianto frenante;

d) «campo d'impiego»: le famiglie di veicoli sulle quali il «sistema ruota» può essere installato.

Art. 2.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto disciplina le procedure per l'approvazione nazionale, ai fini dell'omologazione, e le procedure di istallazione di sistemi ruote su veicoli delle categorie internazionali M1 ed M1G, quali elementi di sostituzione dei corrispondenti componenti originali o loro ricambi.

2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:

a) alle «ruote originali» ed alle «ruote sostitutive del costruttore del veicolo», quali definite rispettivamente dai punti 2.3 e 2.4.1 del paragrafo 2 del regolamento n. 124 UN/ECE;

b) alle «ruote sostitutive identiche», alle «ruote sostitutive replica» ed alle «ruote sostitutive replica parziale», quali definite, rispettivamente, dai punti 2.4.2, 2.4.3 e 2.4.4 del paragrafo 2 del regolamento n. 124 UN/ECE ed omologate in conformità allo stesso.

Art. 3.

Omologazione

1. La domanda di omologazione di un sistema ruota è presentata, presso un servizio tecnico quale definito dall'articolo 3, comma 1, lettera *ll)* del decreto 28 aprile 2008 del Ministro delle infrastrutture e trasporti, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277. La domanda reca specifica del programma di prova effettuato dal costruttore del sistema per la verifica del comportamento su strada, di cui al punto 2.2.3.2 dell'allegato C, ed è corredata da una scheda informativa conforme al modello di cui all'allegato A.

2. Ogni sistema ruota è omologato, con eventuali estensioni di omologazione di cui all'articolo 7, comma 5, lettera *c)*, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 277 del 2001, in relazione ad una o più famiglie di veicoli, all'esito favorevole della verifica di idoneità dello stesso, esperita in base ai criteri e con le procedure riportate nell'allegato C.

3. All'esito delle procedure di cui al comma 2, a ciascun sistema ruota è assegnato un numero di omologazione. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3, lettera *a)*, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 277 del 2001.

4. La Direzione Generale per la Motorizzazione rilascia il certificato di omologazione del sistema ruota, recante le eventuali estensioni, in conformità al modello di cui all'allegato B.

Art. 4.

Caratteristiche generali del sistema ruota richieste per l'omologazione

1. Ciascun sistema ruota è progettato, costruito e montato in modo che, in condizioni normali di impiego e malgrado le sollecitazioni cui può essere sottoposto, non siano alterate le originarie caratteristiche del veicolo in termini di prestazioni e sicurezza, nonché in modo da resistere agli agenti di corrosione e di invecchiamento cui è esposto.

2. È richiesto il preventivo nulla osta del costruttore del veicolo nei casi in cui il sistema ruota richieda sostituzione o modifiche di parti del veicolo al di fuori del sistema stesso, ovvero di software per la gestione dei sistemi anti-bloccaggio, controllo della trazione e della stabilità del veicolo con altri di caratteristiche diverse da quelli previsti dal medesimo costruttore del veicolo.

3. L'istallazione del sistema ruota sul veicolo deve avvenire in modo da consentire il ripristino della configurazione originaria del veicolo stesso con la semplice rimozione del sistema ruota ed il montaggio dei corrispondenti elementi originari.

4. Non si applicano le disposizioni di cui al comma 3, qualora il costruttore del veicolo rilasci, per ogni singolo veicolo, specifico nulla osta con il quale autorizzi le modifiche necessarie all'installazione del sistema ruota.

Art. 5.

Prescrizioni per il costruttore del sistema ruota

1. Ogni sistema ruota conforme al tipo omologato ai sensi dell'articolo 3 riporta, in modo ben leggibile ed indelebile sulla ruota, il marchio dell'omologazione, omettendo i caratteri relativi all'eventuale estensione della omologazione di base. Si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 4, punti 4.4.1, 4.4.2 e 4.5 del regolamento n. 124 UN/ECE.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la ruota elemento del sistema ruota reca apposita marcatura: a tale riguardo si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 5 del regolamento n. 124 UN/ECE.

3. Per ogni sistema ruota, prodotto in conformità al tipo omologato, il costruttore del sistema rilascia apposito certificato di conformità, redatto secondo il modello di cui all'allegato D, nonché le prescrizioni per l'installazione, comprendenti le indicazioni generali e le eventuali prescrizioni specifiche.

Art. 6.

Prescrizioni per l'installazione del sistema ruota sui veicoli

1. L'installatore del sistema ruota sul veicolo rilascia una dichiarazione, conforme al modello di cui all'allegato E, con la quale certifica l'osservanza delle prescrizioni per l'installazione disposte dal costruttore del sistema ovvero, nei casi previsti dall'articolo 4, commi 2 e 4, dal costruttore del veicolo.

2. L'installazione del sistema ruota sui veicoli non deve comportare modifiche a parafanghi, passaruote, fiancate ovvero ad altri elementi della carrozzeria del veicolo, né prevedere l'uso di codoli passaruota aggiuntivi, salvo che questi ultimi non siano già previsti come elementi alternativi ovvero opzionali nella documentazione di omologazione del veicolo.

Art. 7.

Aggiornamento della carta di circolazione

1. L'installazione di un sistema ruota su di un veicolo comporta, a seguito di visita e prova, l'aggiornamento della carta di circolazione, a norma dell'articolo 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, nei casi e con le modalità stabilite con provvedimento della Direzione generale per la Motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e di sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, non si procede all'aggiornamento della carta di circolazione nel caso in cui l'installazione di un sistema ruota non comporti variazione delle misure degli pneumatici già previste in sede di omologazione del veicolo dal costruttore dello stesso. In tal caso, a bordo del veicolo deve essere tenuta la dichiarazione dell'installatore, rilasciata ai sensi dell'articolo 6, comma 1, unitamente al certificato di conformità, di cui all'articolo 5, comma 3.

3. Nel caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 2, secondo periodo, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 180, comma 7, primo periodo, e comma 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

Art. 8.

Conformità della produzione

1. Gli impianti di produzione dei sistemi ruota sono soggetti al sistema di controllo di conformità del processo produttivo e della conformità del prodotto al tipo omologato, ai sensi del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 21 aprile 2009.

Art. 9.

Riconoscimento dei sistemi omologati da altri Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo

1. I sistemi equivalenti al sistema ruota, omologati da Stati appartenenti all'Unione Europea o allo Spazio economico europeo, sono soggetti a verifica delle condizioni di sicurezza del prodotto e di protezione degli utenti.

2. La verifica di cui al comma 1 si effettua sulla base di idonea documentazione, rilasciata dallo Stato che ha provveduto all'omologazione. Quest'ultima è riconosciuta in ambito nazionale solo se, dall'esame documentale, si evince che le condizioni di sicurezza del sistema e di protezione degli utenti sono equivalenti o superiori a quelle richieste dal presente decreto.

Art. 10.

Disposizioni transitorie e finali

1. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le procedure per l'aggiornamento della carta di circolazione dei veicoli appartenenti ad un tipo di veicolo, per il quale il costruttore del veicolo stesso abbia rilasciato specifico nulla osta per il montaggio sulle ruote degli pneumatici con misure non previste in sede di omologazione.

2. Decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in cui possono essere commercializzati sistemi ruota prodotti in assenza delle prescrizioni di cui al presente decreto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 77, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

Il presente decreto, unitamente agli allegati che ne costituiscono parte integrante, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 10 gennaio 2013

Il Ministro: PASSERA

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

Registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 2013
Ufficio di controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 233

Art. 3, comma 1

Allegato A
Modello della scheda informativa
Scheda informativa relativa all'omologazione di un sistema ruota

1. Descrizione del sistema ruota:
1.1 Marca (denominazione commerciale del costruttore del sistema):………………………
1.2 Tipo (codice costruttore del sistema):…………………………………………………
1.3 Disegni: in triplice copia, sufficientemente dettagliati per consentire l'individuazione del tipo di ruota e indicanti altresì la posizione prevista per il marchio di omologazione e per la marcatura della ruota.
2. Descrizione tecnica:
2.1. Categoria delle ruote (sostitutive/speciali):………………………………
2.2. Designazione del profilo del cerchio:……………………………………
Offset della ruota:…………………………………………..
Precisazioni sul fissaggio delle ruote:……………………………
2.3. Coppia di serraggio per colonnette e dadi:…………………………
2.4. Metodo di fissaggio dei pesi di equilibratura:…………………………………
2.5. Accessori necessari per il montaggio:…………………………………………
2.6. Riferimento a una norma internazionale (profilo cerchio):…………….
2.7. Idoneità al montaggio degli pneumatici tubeless (si/no):……………………….
2.8. Tipi di valvole adatte:……………………………………
2.9. Portata massima:……………………………
2.10. Pressione di gonfiaggio massima:………………………………………
2.11. Specificazione dei materiali inclusa la composizione chimica:………
2.12. Designazioni dimensionali dello pneumatico (precisare se già prevista o non prevista in dotazione originale del veicolo): ………………………..
2.13. Documentazione e controlli relativi all'equipaggiamento del veicolo al quale il sistema ruota è destinato:
2.13.1 caratteristiche del veicolo;
2.13.2 ulteriori caratteristiche (UNECE 124 all. 10, par. 1.3);
2.13.3 istruzioni per il montaggio (UNECE 124 all. 10, par. 1.4);
2.13.4 requisiti supplementari (UNECE 124 all. 10, par. 2);
2.13.5 Verifiche supplementari come da allegato C (se ruota speciale);
2.14. Ruote campione rappresentative del tipo di sistema ruota necessarie per l'esecuzione delle prove di laboratorio e/o verbali di prova redatti da idonei laboratori.
2.15. In caso di domanda di omologazione di una ruota identica il richiedente deve comprovare alla autorità competente per l'omologazione che la ruota costituisce effettivamente una "ruota sostitutiva identica" quale è definita dal regolamento UNECE 124.
2.16 Indicazione della o delle famiglie di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato:
2.16.1 Costruttore del veicolo / Marca: ………………………………..
2.16.2 Tipo funzionale: ……………………..
2.16.3 Famiglia 1:……………….(elenco varianti/versioni)………………
2.16.4 Famiglia 2:……………….(elenco varianti/versioni)………………
2.16.5 Famiglia 3:……………….(elenco varianti/versioni)………………

Art. 3, comma 4

Allegato B
Modello del certificato di omologazione / estensione

Certificato riguardante
IL RILASCIO DELL'OMOLOGAZIONE
L'ESTENSIONE DELL'OMOLOGAZIONE
IL RIFIUTO DELL'OMOLOGAZIONE
LA REVOCA DELL'OMOLOGAZIONE
LA CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE
di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. ....
Omologazione n. ………….. Estensione n. …………
emessa da (denominazione dell'amministrazione): ....
1. Costruttore del sistema ruota: ....
2. Designazione del tipo di ruota:...
Categoria della ruota (sostitutiva/speciale):...................................
Materiali impiegati: ....
Metodo di produzione: ....
Designazione del profilo del cerchio: ....
Offset della ruota: ....
Fissaggio della ruota: ....
Portata massima: ....
3. Indirizzo del costruttore del sistema: ....
4. Se del caso, nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante:.......................
5. Data di presentazione del sistema per le prove di omologazione: ....
6. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove per l'omologazione:.............
7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: ....
8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: ....
9. Osservazioni: ....
10. L'omologazione è rilasciata/rifiutata/estesa/revocata.......................................
11. Se del caso, motivi dell'estensione: ....
12 Indicazione della o delle famiglie di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato:
12.1 Costruttore del veicolo / Marca: ………………………………..
12.2 Tipo funzionale:……………
12.3 Famiglia 1:……………….(elenco varianti/versioni)………………
12.4 Famiglia 2:……………….(elenco varianti/versioni)………………
12.5 Famiglia 3:……………….(elenco varianti/versioni)………………
13. Luogo: ....
14. Data: ....
15. Firma/Nome: ....
16. È allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.

Art. 3, comma 2

Allegato C

PROCEDURA PER LA VERIFICA DI IDONEITA' DI UN SISTEMA RUOTA
AI FINI DELLA SUA OMOLOGAZIONE

1. Requisiti Generali

I *sistemi* ruote devono:

1.1 essere conformi alle norme cogenti per l'omologazione del veicolo (Direttive e regolamenti CE ed UNECE) e per la circolazione stradale (Codice della Strada);

1.2 soddisfare l'equivalenza in termini di diametro nominale esterno (pneumatico) con le misure degli pneumatici previsti dal costruttore del veicolo in fase di omologazione del tipo. Sono ammesse misure degli pneumatici che comportino una variazione del ± 2% della circonferenza di rotolamento rispetto alle circonferenze di rotolamento delle misure degli pneumatici intermedie previste in origine (in sede di omologazione) per un determinato tipo di veicolo, a condizione che il relativo diametro nominale esterno non superi, di oltre l'1%, il massimo diametro nominale esterno previsto in omologazione dal costruttore del veicolo;

1.3 avere una larghezza degli pneumatici non superiore del 10% rispetto alla massima larghezza degli pneumatici previsti in origine;

1.4 soddisfare, in particolare, l'allegato 10 del Regolamento UNECE 124;

1.5 rispettare quanto previsto dagli standard tecnici vigenti (CUNA o ETRTO) in termini di accoppiamento ruota-pneumatico.

Inoltre:

1.6 se il veicolo è dotato di ruota d'emergenza, il costruttore del sistema deve garantire la possibilità di montaggio di tale ruota quando sul veicolo è montato il sistema stesso";

2. Prove

La verifica di idoneità di un sistema ruota è effettuata attraverso le prove di seguito descritte.

2.1 Conformità al Regolamento UNECE 124

2.1.1. Le ruote del sistema oggetto di omologazione devono soddisfare i requisiti e le prescrizioni del Regolamento UNECE 124. Le ruote speciali sono soggette alle medesime prove e prescrizioni previste per le ruote replica parziale dallo stesso Regolamento UNECE 124.

2.2 Prove supplementari

Per i sistemi nei quali siano presenti ruote speciali debbono essere soddisfatte le seguenti verifiche.
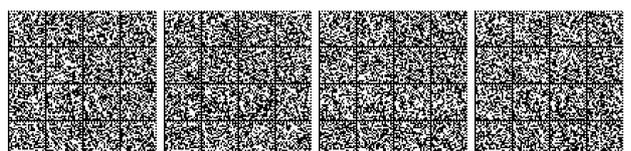
2.2.1 Veicolo di prova
Un veicolo, considerato rappresentativo per il tipo per il quale viene richiesta una omologazione di un sistema ruota, deve essere equipaggiato con tale sistema.

2.2.2 Verifiche statiche
2.2.2.1 la variazione di carreggiata, fermo restando i vincoli di cui all'art. 6, comma 2 del presente regolamento, non deve essere inferiore di 2 mm rispetto al minimo valore originario del veicolo e non deve essere superiore più del 2% rispetto al valore originario massimo del veicolo, a condizione che gli pneumatici non sporgano dal profilo originario esterno della carrozzeria

2.2.2.2 fermo restano quanto prescritto all'allegato 10 del Regolamento UNECE 124, Il profilo interno della ruota dovrà essere tale da mantenere, rispetto ai componenti interni – freni / sospensioni / carrozzeria – una distanza minima non inferiore a quella delle combinazioni ruote/pneumatici originali del veicolo.

2.2.2.3 Gli pneumatici facenti parte del «*sistema ruota*», necessariamente di tipo omologato secondo le pertinenti norme CE o UNECE, dovranno avere caratteristiche uguali o superiori a quelle minime previste in omologazione dal costruttore del veicolo, in particolare per quanto concerne:

- indice di carico;
- indice di velocità;
- pressione di gonfiaggio (standard ETRTO)

2.2.3 Prove dinamiche

2.2.3.1 Prove per rilievo ingombri ruota

Avvertenza*:* Le prove di ingombro non sono richieste qualora l'ingombro della sezione trasversale del sistema ruota, compreso lo pneumatico proposto rientra nella sagoma degli ingombri ricavata dalle possibili combinazioni ruote-pneumatici omologati in origine dal costruttore del veicolo.
2.2.3.1.1 Preparazione del veicolo: sulle parti attigue agli pneumatici deve essere interposto uno strato di materiale plastico con spessore di almeno 15 mm nelle zone di ingombro degli pneumatici stessi. Le prove sono superate se, durante l'esecuzione delle manovre in seguito descritte, lo strato di materiale plastico non viene asportato per contatto con gli pneumatici per uno spessore pari o superiore al minimo tra 5 mm e la differenza tra la sezione dello pneumatico reale utilizzato per la prova e la sezione dello pneumatico "max in service" tratto da ETRTO

2.2.3.1.2 Steering Pad
La prova deve essere effettuata 2 volte: prima con ruote sterzate a sinistra e poi a destra, nel seguente modo:
- condurre il veicolo ad una velocità tale da raggiungere il limite dell'aderenza con DVOL:

  0°, 45°, 90° e 180° e fondo scatola guida;
- fermare il veicolo agendo sul pedale del freno con le ruote completamente sterzate.
  L'azionamento del freno deve essere un "colpo di freno", senza far intervenire l'ABS.
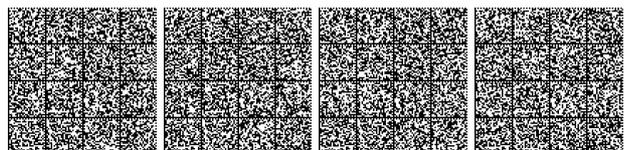
2.2.3.1.3 Steering Pad in retromarcia
La prova deve essere effettuata 2 volte: prima con ruote sterzate a sinistra e poi a destra, nel seguente modo:
- spuntare in retromarcia con DVOL: 0°, 45°, 90° e 180° e fondo scatola guida;
- agire sul pedale del freno entro i primi due secondi, fermando il veicolo con le ruote completamente sterzate. L'azionamento del freno deve essere un "colpo di freno", senza far intervenire l'ABS.

2.2.3.1.4 Salita sul marciapiede in marcia avanti (altezza gradino = 115 mm)
La prova deve essere ripetuta sterzando prima a sinistra e poi a destra, secondo le seguenti modalità:
- posizionare il veicolo parallelamente al marciapiede ad una distanza di circa 2,5 m;
- portare il veicolo alla minima velocità possibile in prima marcia;
- salire sul marciapiede diagonalmente con le ruote completamente sterzate e subito dopo frenare fermando la vettura

2.2.3.1.5. Salita sul marciapiede in retromarcia (altezza gradino = 115 mm)
Ripetere la prova sterzando prima a sinistra e poi a destra, operando le seguenti manovre:
- posizionare il veicolo parallelamente al marciapiede ad una distanza di circa 2,5 m;
- portare il veicolo alla minima velocità possibile in retromarcia;
- salire sul marciapiede con le ruote completamente sterzate e subito dopo frenare fermando la vettura.

2.2.3.1.6 Discesa dal gradino (altezza gradino = 150 mm)
Portare il veicolo alla velocità minima possibile in prima marcia. Scendere dal gradino, di profilo adeguato, con entrambe le sospensioni. La prova va eseguita a ruote dritte.

2.2.3.1.7. Onde lunghe: percorso sinusoidale simmetrico su specifica pista
Portare il veicolo alla velocità adeguata alle caratteristiche d'ingombro della vettura (velocità consigliata 50 km/h); percorrere le onde lunghe alla velocità precedentemente impostata. La velocità del veicolo deve essere tale da garantire il tamponamento in compressione della sospensione anteriore.

2.2.3.1.8 Onde lunghe: percorso sinusoidale asimmetrico su specifica pista;
Il veicolo deve transitare con un lato sul percorso sinusoidale e l' altra sul percorso piano; poi ripetere l' azione nel senso di marcia opposto, in modo da interessare l'altro lato del veicolo:
- portare il veicolo alla velocità adeguata alle caratteristiche d'ingombro della vettura (velocità consigliata 50 km/h);
- percorrere le onde lunghe a velocità costante precedentemente impostata. La velocità della vettura deve essere tale da garantire il tamponamento in compressione della sospensione anteriore;

2.2.3.1.9 Percorso sconnesso ed accidentato (10 KM)
- Eseguire una prova su una strada caratterizzata da pavimentazione accidentata (es. pavè, presenza di buche, rotaie ferrotranviarie, etc.) con velocità compresa tra i 30 e gli 80 km/h. La scelta della strada di prova deve essere convalidata dal servizio tecnico.

Nota: nel caso in cui nell'esecuzione di una o di tutte le prove, indicate dal punto 2.2.3.1.4 al punto 2.2.3.1.6, parti della carrozzeria del veicolo o parti della sottoscocca urtano contro il marciapiede, le stesse prove possono essere omesse se risultano analogamente non
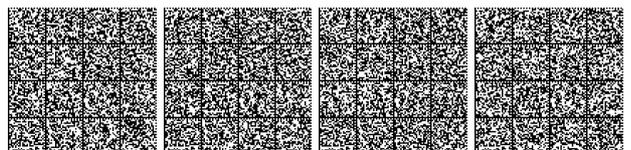
eseguibili con il medesimo veicolo equipaggiato con le possibili combinazioni ruote-pneumatici originarie (previste in omologazione).

2.2.3.2 Prova di comportamento su strada

Il costruttore del sistema ruota effettua uno specifico programma di prova su strada. Il programma deve essere descritto nella domanda di omologazione, di cui all'art. 3 del presente regolamento. Lo scopo precipuo delle prove previste nel programma è quello di valutare, oltre all'allentamento della coppia di serraggio delle colonnette, gli effetti del sistema sul veicolo nel suo uso ordinario ed individuare eventuali anomalie di comportamento del veicolo stesso.
L'autorità che concede l'omologazione può prescrivere variazioni o integrazioni del programma,
Il programma di prova presuppone l'equipaggiamento del veicolo con sensori di temperatura posti nelle zone ritenute critiche per lo smaltimento del calore e deve essere caratterizzato almeno dalle seguenti fasi:
a) montaggio del sistema ruota sul veicolo e misura della coppia di serraggio delle colonnette;
b) percorso di 200 km ad andatura di normale utilizzatore su strade caratterizzate da curve e saliscendi;
c) rilevazione della coppia di serraggio delle colonnette; il decadimento medio deve essere inferiore al 20%;
d) senza ripristinare il tiro sulle colonnette, percorso misto di 15 km con ripetute frenate in modo da mantenere la temperatura dei dischi freno anteriori con valori che vanno dai 350 ai 400°C;
e) percorso di 72 km con ripetute curve a raggio molto stretto e con un tratto di circa 9 km caratterizzato da fondo sconnesso (es. buche, pavè, etc.);
A fine prova il tiro delle colonnette deve presentare un decadimento medio inferiore al 30%.
Il report sugli esiti della prova di comportamento è consegnato dal costruttore del sistema ruota al Servizio Tecnico.

2.2.3.3 Frenatura ABS su tre fondi: asciutto, bagnato e aderenza differenziata destra/sinistra, al fine di verificare l'equilibrio e la stabilità a seguito della modifica dell'offset.
2.2.3.4 Prova secondo standard ISO 3888-2 (prova dell'Alce): il comportamento deve risultare pari oppure migliorativo rispetto a quello registrato con gli pneumatici omologati in origine dal costruttore del veicolo.

2.3 Verifiche e prove di in applicazione delle norme di omologazione del veicolo

Il servizio tecnico valuta l'eventuale influenza del sistema ruota sull'originaria conformità alle norme in seguito elencate ed, in caso affermativo, procede alla relative verifiche in conformità alle medesime norme:

2.3.1 Regolamento ECE 13H: verifica sistemi attivi (ESC)

2.3.2 Direttiva 2005/11/CE: pneumatici verifica carichi/velocità

2.3.3 Direttiva 94/78/CE: parafanghi – catene

2.3.4 Direttiva 2007/15/CE: sporgenze esterne
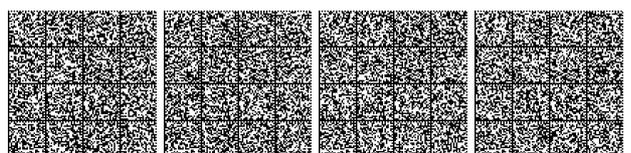
Art. 5, comma 3

Allegato D

MODELLO CERTIFICATO DI CONFORMITA'
PER SISTEMA RUOTA

LOGO DEL COSTRUTTORE DEL SISTEMA

Il sottoscritto……………………………………. in qualità di ………………………….……...
della ditta/società ……………………………………. con sede in……………………………

CERTIFICA

che il sistema ruota sotto indicato è conforme in tutte le sue parti al tipo omologato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici – Direzione generale per la motorizzazione, con certificato n. …………………………………del ……../………/………...

SISTEMA RUOTA COMPOSTO DA:
- RUOTA (n. identificazione, estremi di omologazione, marcatura di cui al par. 5 del Reg. 124 UN/ECE) ……………………………………………………………………………..
(eventuali)
  - PNEUMATICI (designazione dimensionali) …………………………
  - Adattatore/distanziali (descrizione) …………………………………..
  - Viti o dadi di fissaggio (descrizione) . ………………………………..

Certificato n. ………………………………del ……/……/……….

Firma

…………………………………[1]

(1) sottoscrizione della domanda da parte di persona autorizzata

Art. 6, comma 1

Allegato E

Dichiarazione concernente l'installazione sul veicolo del sistema ruota

Carta intestata o timbro della Ditta

Il sottoscritto ………………………………… nato a ……………..il …………………….. residente a …………………………….via ………………………….in qualità di ………………………………della Ditta ………………con sede in …………………………………… partiva IVA o C.F. …………………………….
Iscritta alla . ……………………………………N. …..

Consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del medesimo DPR 445/2000:
- di aver installato sul veicolo targato ……………. …telaio n. ……………………… il sistema ruote individuato dal numero di omologazione …………………………. e costituito dai seguenti elementi:

1) ………………………………
2) ……………………………..
3) ……………………………..
………………………………..

- che l'installazione è stato effettuata a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle prescrizioni fornite dal costruttore del sistema stesso e di quelle del costruttore del veicolo[1].

Si allega alla presente copia del documento di identità (se la firma non è stata depositata presso il competente Ufficio Motorizzazione Civile).

Luogo e data firma (per esteso e leggibile)

[1] cancellare "e di quelle del costruttore del veicolo" se non ricorre

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 maggio 1992, n. 114, supplemento ordinario.

— Si riporta il testo dell'art. 75 del codice della strada:

«Art. 75 *(Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione)* (In vigore dal 1° marzo 2009). — 1. I ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi, per essere ammessi alla circolazione, sono soggetti all'accertamento dei dati di identificazione e della loro corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche costruttive e funzionali previste dalle norme del presente codice. Per i ciclomotori costituiti da un normale velocipede e da un motore ausiliario di cilindrata fino a 50 cc^3, tale accertamento è limitato al solo motore.

2. L'accertamento di cui al comma 1 può riguardare singoli veicoli o gruppi di esemplari dello stesso tipo di veicolo ed ha luogo mediante visita e prova da parte dei competenti uffici delle direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e del trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con le modalità stabilite con decreto dallo stesso Ministero. Con il medesimo decreto è indicata la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di accertamento.

3. I veicoli indicati nel comma 1, i loro componenti o entità tecniche prodotti in serie, sono soggetti all'omologazione del tipo; questa ha luogo a seguito dell'accertamento di cui ai commi 1 e 2, effettuata su un prototipo, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto è indicata la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di omologazione.

3-*bis*. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce con propri decreti norme specifiche per l'approvazione nazionale dei sistemi, componenti ed entità tecniche, nonché le idonee procedure per la loro installazione quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autovetture e motocicli nuovi o in circolazione. I sistemi, componenti ed entità tecniche, per i quali siano stati emanati i suddetti decreti contenenti le norme specifiche per l'approvazione nazionale degli stessi, sono esentati dalla necessità di ottenere l'eventuale nulla osta della casa costruttrice del veicolo di cui all' art. 236, secondo comma, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, salvo che sia diversamente disposto nei decreti medesimi.

3-*ter*. Qualora le norme di cui al comma 3-*bis* si riferiscano a sistemi, componenti ed entità tecniche oggetto di direttive comunitarie, ovvero di regolamenti emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite recepite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le prescrizioni di approvazione nazionale e di installazione sono conformi a quanto previsto dalle predette direttive o regolamenti.

3-*quater*. Gli accertamenti relativi all'approvazione nazionale di cui al comma 3-*bis* sono effettuati dai competenti uffici delle direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per il trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4. I veicoli di tipo omologato da adibire a servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone di cui all'art. 85 o a servizio di piazza, di cui all'art. 86, o a servizio di linea per trasporto di persone di cui all'art. 87, sono soggetti all'accertamento di cui al comma 2.

5. Fatti salvi gli accordi internazionali, l'omologazione, totale o parziale, rilasciata da uno Stato estero, può essere riconosciuta in Italia a condizione di reciprocità.

6. L'omologazione può essere rilasciata anche a veicoli privi di carrozzeria. Il successivo accertamento sul veicolo carrozzato ha luogo con le modalità previste nel comma 2.

7. Sono fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.».

— Il regolamento 16 dicembre 1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 1992, n. 303, supplemento ordinario.

— Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277 (Disposizioni concernenti le procedure di omologazione dei veicoli a motore, dei rimorchi, delle macchine agricole, delle macchine operatrici e dei loro sistemi, componenti ed entità tecniche) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 luglio 2001, n. 160.

— Il decreto del Ministro dei trasporti 3 maggio 2007 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 18 luglio 2007.

— Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2008 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 12 luglio 2008, supplemento ordinario.

— Il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 (Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori *uso)* è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 agosto 2003, n. 182, supplemento ordinario.

— Il regolamento n. 124 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) recante: «Disposizioni uniformi relative all'omologazione di ruote per autovetture e loro rimorchi», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea n. L 375/588 del 27 dicembre 2006. La successiva rettifica è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. L 70/413 del 9 marzo 2007.

— Il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 21 aprile 2009 (Procedure di verifica del sistema di controllo di conformità del processo produttivo e della conformità del prodotto al tipo omologato per veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 maggio 2009, n. 107.

— La legge 21 giugno 1986, n. 317, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 2 luglio 1986, n. 151.

— Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto

ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

4-*ter*. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.».

Note all'art. 7:

— Si riporta il testo dell'art. 78 del codice della strada:

«Art. 78 *(Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione)* (In vigore dal 1 gennaio 1993). — 1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. Entro sessanta giorni dall'approvazione delle modifiche, gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri ne danno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A. solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali.

2. Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché i dispositivi di equipaggiamento che possono essere modificati solo previa presentazione della documentazione prescritta dal regolamento medesimo. Sono stabilite, altresì, le modalità per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione.

3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 398 ad euro 1.596.

4. Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.».

— Si riporta il testo dell'art. 180 del codice della strada:

«Art. 180 *(Possesso dei documenti di circolazione e di guida)* (In vigore dal 2 febbraio 2013). — 1. Per poter circolare con veicoli a motore il conducente deve avere con sé i seguenti documenti:

a) la carta di circolazione, il certificato di idoneità tecnica alla circolazione o il certificato di circolazione, a seconda del tipo di veicolo condotto;

b) la patente di guida valida per la corrispondente categoria del veicolo, nonché lo specifico attestato sui requisiti fisici e psichici, qualora ricorrano le ipotesi di cui all'art. 115, comma 2;

c) l'autorizzazione per l'esercitazione alla guida per la corrispondente categoria del veicolo in luogo della patente di guida di cui alla lettera *b)*, nonché un documento personale di riconoscimento;

d) il certificato di assicurazione obbligatoria.

2. La persona che funge da istruttore durante le esercitazioni di guida deve avere con sé la patente di guida prescritta; se trattasi di istruttore di scuola guida deve aver con sé anche l'attestato di qualifica professionale di cui all'art. 123, comma 7.

3. Il conducente deve, altresì, avere con sé l'autorizzazione o la licenza quando il veicolo è impiegato in uno degli usi previsti dall'art. 82.

4. Quando l'autoveicolo sia adibito ad uso diverso da quello risultante dalla carta di circolazione ovvero quando il veicolo sia in circolazione di prova, il conducente deve avere con sé la relativa autorizzazione. Per i veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone e per quelli adibiti a locazione senza conducente la carta di circolazione può essere sostituita da fotocopia autenticata dallo stesso proprietario con sottoscrizione del medesimo.

5. Il conducente deve avere con sé il certificato di abilitazione professionale, la carta di qualificazione del conducente e il certificato di idoneità, quando prescritti.

6.

7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 39 ad euro 159. Quando si tratta di ciclomotori la sanzione è da euro 24 ad euro 94.

8. Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all'invito dell'autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 398 ad euro 1.596. Alla violazione di cui al presente comma consegue l'applicazione, da parte dell'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.».

Note all'art. 10:

— Si riporta il testo dell'art. 77 del codice della strada:

«Art. 77 *(Controlli di conformità al tipo omologato)* (In vigore dal 13 agosto 2010). — 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha facoltà di procedere, in qualsiasi momento, all'accertamento della conformità al tipo omologato dei veicoli a motore, dei rimorchi e dei dispositivi per i quali sia stata rilasciata la relativa dichiarazione di conformità. Ha facoltà, inoltre, di sospendere l'efficacia della omologazione dei veicoli e dei dispositivi o di revocare l'omologazione stessa qualora dai suddetti accertamenti di controllo risulti il mancato rispetto della conformità al tipo omologato.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministeri interessati, sono stabiliti i criteri e le modalità per gli accertamenti e gli eventuali prelievi di veicoli e dispositivi. I relativi oneri sono a carico del titolare dell'omologazione.

3. Chiunque produce o mette in commercio un veicolo non conforme al tipo omologato è soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 798 ad euro 3.194.

3-*bis*. Chiunque importa, produce per la commercializzazione sul territorio nazionale ovvero commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche senza la prescritta omologazione o approvazione ai sensi dell'art. 75, comma 3-*bis*, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 ad euro 624. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 779 ad euro 3.119 chiunque commetta le violazioni di cui al periodo precedente relativamente a sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta ovvero cinture di sicurezza e pneumatici. I componenti di cui al presente comma, ancorché installati sui veicoli, sono soggetti a sequestro e confisca ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

4. Sono fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

13G00059
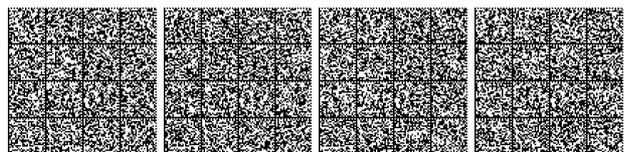
DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di Acquaviva delle Fonti e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo 2010 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Acquaviva delle Fonti (Bari);

Viste le dimissioni rassegnate da undici consiglieri su venti assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Acquaviva delle Fonti (Bari) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Fernando Mone è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 2013

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Acquaviva delle Fonti (Bari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo 2010 e composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 8 gennaio 2013.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di due consiglieri dimissionari, all'uopo delegati con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Bari ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento dell'8 gennaio 2013, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della s.v. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Acquaviva delle Fonti (Bari) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Fernando Mone.

Roma, 14 febbraio 2013

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

13A01953

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di Dipignano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Dipignano (Cosenza);

Viste le dimissioni rassegnate, da nove consiglieri su sedici assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Dipignano (Cosenza) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Demetrio Martino è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.
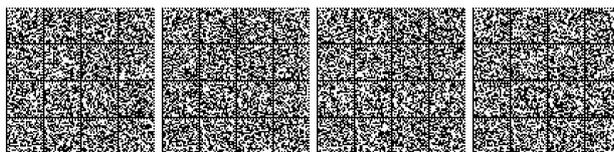
Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 2013

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Dipignano (Cosenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 1 1 febbraio 2013.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di uno dei consiglieri dimissionari, all'uopo delegato con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Cosenza ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 13 febbraio 2013, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della s.v. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Dipignano (Cosenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Demetrio Martino.

Roma, 18 febbraio 2013

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

13A01954

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di Melito di Napoli e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Melito di Napoli (Napoli);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da tredici consiglieri su ventiquattro assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Melito di Napoli (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Rosanna Sergio è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 2013

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Melito di Napoli (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 e composto dal sindaco e da ventiquattro consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da tredici componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 4 febbraio 2013, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Napoli ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 6 febbraio 2013, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Melito di Napoli (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Rosanna Sergio.

Roma, 18 febbraio 2013

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

13A01955

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di Alassio e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Alassio (Savona);

Viste le dimissioni rassegnate, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, da undici consiglieri su sedici assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'Interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Alassio (Savona) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Paolo Ceccarelli è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 2013

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Alassio (Savona), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consig,lieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 1° febbraio 2013, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Savona ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 1° febbraio 2013, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Alassio (Savona) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Paolo Ceccarelli.

Roma, 18 febbraio 2013

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

13A01956

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 25 febbraio 2013.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1° marzo 2013 e scadenza 1° maggio 2023, prima e seconda tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 99912 del 18 dicembre 2012, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2013, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96717 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 294 del 18 dicembre 2012, recante l'introduzione delle clausole di azione collettiva (CACs) nei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 e in particolare l'art. 23, relativo agli operatori specialisti in titoli di Stato italiani;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 229, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 febbraio 2013 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 28.850 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 4,50% con godimento 1° marzo 2013 e scadenza 1° maggio 2023;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 18 dicembre 2012, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 4,50% con godimento 1° marzo 2013 e scadenza 1° maggio 2023. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 3.000 milioni di euro e un importo massimo di 4.000 milioni di euro.

Ai sensi del decreto ministeriale del 7 dicembre 2012, citato nelle premesse, i predetti titoli sono soggetti alle clausole di azione collettiva di cui ai «Termini Comuni di Riferimento» allegati al decreto medesimo (Allegato *A)*.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 8 e 9.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è disposta automaticamente l'emissione della seconda tranche dei buoni, per un importo pari al 30 per cento dell'ammontare nominale massimo indicato al primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 10 e 11.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 4,50% pagabile posticipatamente; la prima cedola è pagabile il 1° maggio 2013; le cedole successive sono pagabili il 1° maggio ed il 1° novembre di ogni anno di durata del prestito. Il tasso d'interesse da corrispondere sulla prima cedola, di scadenza 1° maggio 2013, sarà pari allo 0,758287% lordo, corrispondente a un periodo di 61 giorni su un semestre di 181.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, i buoni sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite da regolare dei buoni sottoscritti in asta, nel servizio di compensazione e liquidazione avente ad oggetto strumenti finanziari, con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i buoni assegnati, può avvalersi di un altro intermediario il cui nominativo dovrà essere comunicato alla Banca d'Italia, secondo la normativa e attenendosi alle modalità dalla stessa stabilite.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 1° maggio 2023, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali, all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.

Il risultato ottenuto, è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea.

Ai sensi del decreto ministeriale 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 17 dicembre 2012, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato, sui titoli emessi con il presente decreto possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping»; l'ammontare complessivo massimo che può essere oggetto di tali operazioni non può superare il 75% del capitale nominale circolante dei buoni stessi.

Art. 4.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purchè abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'Albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1 del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di Succursali nel territorio della Repubblica, purchè risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di Succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi dell'art. 16, comma 4 del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'Albo istituito presso la CONSOB ai sensi dell'art. 20, comma 1 del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto Albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete Nazionale Interbancaria.

Art. 5.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola sono regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 10 marzo 2004 ed approvata con decreto n. 25909 del 23 marzo 2004.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta agli operatori una provvigione di collocamento dello 0,40%, calcolata sull'ammontare nominale sottoscritto, in relazione all'impegno di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

Detta provvigione verrà corrisposta, per il tramite della Banca d'Italia, all'atto del versamento presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato del controvalore dei titoli sottoscritti.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013.
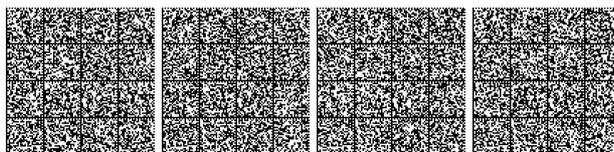
Art. 6.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di cinque, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo massimo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 7.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, devono pervenire, entro le ore 11 del giorno 27 febbraio 2013, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete Nazionale Interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 4.

Art. 8.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un rappresentante della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, con l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 9.

Le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato saranno escluse dall'ufficiale rogante, unicamente in relazione alla valutazione dei prezzi e delle quantità, contenuti nel tabulato derivante dalla procedura automatica d'asta.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 10.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei buoni di cui agli articoli precedenti, avrà inizio il collocamento della seconda tranche dei titoli stessi per un importo pari al 30 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 23 del decreto ministeriale n. 216 del 2009, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della prima tranche e verrà ripartita tra gli «specialisti» con le modalità di cui al successivo art. 11.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 28 febbraio 2013.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 7 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; qualora vengano avanzate più richieste, verrà presa in considerazione la prima di esse.

Le domande presentate nell'asta supplementare si considerano formulate al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta ordinaria, anche se recanti prezzi diversi.

Art. 11.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare sarà determinato nella maniera seguente:

per un importo pari al 25 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria», l'ammontare attribuito sarà uguale al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei BTP decennali ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare; nelle predette aste verrà compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto e verranno escluse quelle relative ad eventuali operazioni di concambio;

per un importo ulteriore pari al 5 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta "ordinaria", sarà attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi degli articoli 23 (commi 10, 11, 13 e 14) e 28 (comma 2) del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più «specialisti» presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 12.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° marzo 2013, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 13.

Il 1° marzo 2013 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato il netto ricavo dei buoni assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detto versamento, quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione.

Art. 14.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2013, faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2023, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2013

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

13A02047

DECRETO 25 febbraio 2013.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,50%, con godimento 1° novembre 2012 e scadenza 1° novembre 2017, nona e decima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 99912 del 18 dicembre 2012, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto

del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2013, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 e in particolare l'art. 23, relativo agli operatori specialisti in titoli di Stato italiani;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 229, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 febbraio 2013 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 28.850 milioni di euro;

Visti i propri decreti in data 26 ottobre, 26 novembre, 24 dicembre 2012 e 28 gennaio 2013, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,50%, con godimento 1° novembre 2012 e scadenza 1° novembre 2017;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 18 dicembre 2012, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una nona tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,50%, con godimento 1° novembre 2012 e scadenza 1° novembre 2017, di cui al decreto del 26 ottobre 2012, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.750 milioni di euro e un importo massimo di 2.500 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto del 26 ottobre 2012.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 17 dicembre 2012, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping»; l'ammontare complessivo massimo che può essere oggetto di tali operazioni non può superare il 75% del capitale nominale circolante dei buoni stessi.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 27 febbraio 2013, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 26 ottobre 2012.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del ripetuto decreto del 26 ottobre 2012.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della decima tranche dei titoli stessi per un importo pari al 15 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», indi-

viduati ai sensi dell'art. 23 del decreto ministeriale n. 216 del 2009, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della nona tranche e verrà ripartita con le modalità di seguito indicate.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 10 e 11 del citato decreto del 26 ottobre 2012, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 28 febbraio 2012.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare sarà determinato nella maniera seguente:

per un importo pari al 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria», l'ammontare attribuito sarà uguale al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei BTP quinquennali ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare; nelle predette aste verrà compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto e verranno escluse quelle relative ad eventuali operazioni di concambio;

per un importo ulteriore pari al 5 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria», sarà attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi degli articoli 23 (commi 10, 11, 13 e 14) e 28 (comma 2) del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più «specialisti» presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° marzo 2013, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 120 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° marzo 2013.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità di voto parlamentare 2.1.3), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2013, faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2017, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 26 ottobre 2012, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2013

p. il direttore generale del Tesoro: CANNATA

13A02048

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 15 febbraio 2013.

Certificazione da presentare da parte degli enti locali per i mutui contratti nell'anno 2012.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DEL MINISTERO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 46-*bis*, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, come modificato dall'art. 5-*bis*, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, con il quale è stato posto a regime l'intervento erariale sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali dal 1995;

Considerato che secondo le modalità indicate dal citato art. 46-*bis*, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere contributi a valere sulle somme non ancora utilizzate del fondo per lo sviluppo degli investimenti;

Visto il comma 2, del medesimo art. 46-*bis*, il quale stabilisce che per i contributi da concedere sui mutui contratti dal 1995 valgono le disposizioni vigenti per l'anno 1992;

Visto il comma 4, dell'art. 4, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, il quale stabilisce che i contributi per i mutui contratti nel 1992 sono determinati calcolando una rata di ammortamento costante annua posticipata, con interessi del 7 o 6 per cento, rispettivamente per gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, e per quelli con popolazione uguale o superiore;

Considerato, che ai sensi del citato decreto-legge n. 41/1995, gli enti locali sono tenuti a presentare, entro il termine perentorio del 31 marzo 2013, a pena di decadenza, apposita certificazione firmata dal responsabile del servizio, per quantificare l'onere dei mutui contratti nell'anno 2012;

Considerato che gli elementi di dettaglio relativi ai mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, dall'INPDAP e dall'Istituto per il credito sportivo possono essere acquisiti direttamente dagli Istituti attraverso procedure informatiche;

Ritenuto di disciplinare, con il presente decreto, contenuti e modalità di trasmissione dei certificati relativi alla richiesta del contributo per gli investimenti sui mutui contratti nel 2012 dagli enti locali;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Ritenuto, pertanto, che l'atto da adottare nella forma del decreto in esame consiste nella mera approvazione di un modello di certificato i cui contenuti hanno natura prettamente gestionale;

Decreta:

Art. 1.

È approvato l'allegato modello di certificato che fa parte integrante del presente decreto, di richiesta del contributo per gli investimenti sui mutui contratti nel 2012 dagli enti locali, come previsto dall'art. 46-*bis*, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, come modificato dall'art. 5-*bis*, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539.

Art. 2.

Il certificato deve essere compilato, firmato e trasmesso dagli enti locali, in due copie autentiche, alle prefetture competenti per territorio, entro il termine perentorio del 31 marzo 2013, a pena di decadenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2013

Il Capo dipartimento
per gli affari interni e territoriali
del Ministero dell'interno
PANSA

Il Ragioniere generale dello Stato
del Ministero dell'economia e delle finanze
CANZIO

ALLEGATO

FINLOC

CERTIFICATO SUI MUTUI CONTRATTI NEL 2012

(art. 46 bis del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41 convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, modificato dall'art. 5 bis del decreto legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539).

	DENOMINAZIONE ENTE	TIPO ENTE	PROV.	CODICE ENTE
PAG. 1		C		
		AP		
TIPO FRONT		CM		VALORI ESPRESSI IN EURO

TIMBRO ARRIVO PREFETTURA

I sottoscritti visti gli atti d'ufficio dichiarano sotto la propria responsabilità che i mutui sono stati contratti nel rispetto dell'articolo 204, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Sig. ....)

BOLLO DELL'ENTE

LUOGO ______________________ DATA

SPAZIO RISERVATO ALLA PREFETTURA

PREFETTURA DI .... Rate mutui ammessi (campo 30 istituti diversi)

Esaminata la documentazione e riscontrata la regolarità del certificato, si ammettono a contributo erariale i mutui contratti con istituti diversi di cui ai nn. da .... a .... , con esclusione di quelli di cui ai nn. .... e delle quote parti di cui ai nn. ....

IL DIRETTORE DEL TERZO SETTORE
(Sig. ....)

IL PREFETTO
(Sig. ....)

FINLOC

FINLOC

MUTUI CONTRATTI NEL 2012 CON ISTITUTI DIVERSI DALLA CASSA DD.PP.
DALL'INPDAP E DAL CREDITO SPORTIVO
(ESCLUSI I MUTUI PLURIMI)

	DENOMINAZIONE ENTE	TIPO ENTE	PROV.	CODICE ENTE
PAG.		C		
TIPO MS1		AP		
		CM		VALORI ESPRESSI IN EURO

DESCRIZIONE					
a) ISTITUTO MUTUANTE	NUMERO PROG.VO 1		CODICE ISTITUTO 2	IMPORTO MUTUO 21	ANNUALITA' CAPITALE + INTERESSE 24
b) ESTREMI DELIBERA	CODICE OPERA 3		TASSO INT.SSE 4	CONTRIBUTO O CANONI FINALIZZATI 25	ONERE A CARICO ENTE 26
c) ESTREMI CONTRATTO d) OGGETTO DEL MUTUO	INIZIO AMM.TO 6	FINE AMM.TO 7	NUMERO ANNI 8	ANNUALITA' RICALCOLATA 27	CONTRIBUTO AMMISSIBILE 30
DESCRIZIONE					
a)	1		2	21	24
b	3		4	25	26
c)					
d)	6	7	8	27	30
DESCRIZIONE					
a)	1		2	21	24
b)	3		4	25	26
c)					
d)	6	7	8	27	30

FINLOC

FINLOC

MUTUI CONTRATTI NEL 2012 CON ISTITUTI DIVERSI DALLA CASSA DD.PP.
DALL'INPDAP E DAL CREDITO SPORTIVO
(ESCLUSI I MUTUI PLURIMI)

	DENOMINAZIONE ENTE	TIPO ENTE	PROV.	CODICE ENTE
PAG.		C		
TIPO MS2		AP		
		CM		

VALORI ESPRESSI IN EURO

DESCRIZIONE					
a)	1	2		21	24
b)	3	4		25	26
c)					
d)	6	7	8	27	30
DESCRIZIONE					
a)	1	2		21	24
b)	3	4		25	26
c)					
d)	6	7	8	27	30
DESCRIZIONE					
a)	1	2		21	24
b)	3	4		25	26
c)					
d)	6	7	8	27	30

FINLOC

FINLOC

MUTUI CONTRATTI NEL 2012 CON ISTITUTI DIVERSI DALLA CASSA DD.PP.
DALL'INPDAP E DAL CREDITO SPORTIVO
(MUTUI PLURIMI E DETTAGLIO)

	DENOMINAZIONE ENTE	TIPO ENTE	PROV.	CODICE ENTE
PAG.		C		
TIPO MP1		AP		
		CM		VALORI ESPRESSI IN EURO

DESCRIZIONE	
a)	1 · 2 · 21
b)	3 (9999) · 4
c)	6 · 7 · 8
QUOTA	1 · 21 · 24 3 · 25 · 26 27 · 30
d)	
QUOTA	1 · 21 · 24 3 · 25 · 26 27 · 30
d)	

FINLOC

FINLOC

MUTUI CONTRATTI NEL 2012
RIEPILOGO TOTALI

	DENOMINAZIONE ENTE	TIPO ENTE	PROV.	CODICE ENTE
PAG.		C		
TIPO TOT		AP		
		CM		VALORI ESPRESSI IN EURO

A) Totale Rate Ammortamento Mutui Contratti con Istituti Diversi (totale mutui singoli + totale mutui plurimi)	21	24
	25	26
	27	30
B) Totale Rate Ammortamento Mutui contratti con Cassa DD.PP.	21	24
	25	26
	27	30
C) Totale Rate Ammortamento Mutui contratti con l'INPDAP	21	24
	25	26
	27	30
D) Totale Rate Ammortamento Mutui contratti con Credito Sportivo	21	24
	25	26
	27	30
E) Totale complessivo (A+B+C+D)	21	24
	25	26
	27	30

FINLOC

13A02008

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 20 febbraio 2013.

Sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Calvagna», in comune di Cagli.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva 2009/54/CE sulla utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n.542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto che l'art. 17, comma 3, del sopra citato decreto ministeriale 12 novembre 1992, n.542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003, per verificare il permanere delle caratteristiche proprie delle acque minerali, prevede, tra l'altro. che i soggetti titolari di riconoscimento devono produrre annualmente, al Ministero della Salute, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, una autocertificazione concernente il mantenimento delle caratteristiche dell'acqua minerale, nonché una analisi chimica ed una analisi microbiologica relative a prelievi effettuati nel corso dell'anno alle singole sorgenti;

Considerato che il suddetto art. 17, comma 3, prevede altresì che la mancata ricezione della suddetta documentazione comporta la sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale;

Preso atto che da parte della società titolare del riconoscimento dell'acqua minerale naturale "Calvagna" in comune di Cagli (Pesaro Urbino) non è pervenuta alcuna certificazione dell'acqua relativa all'anno 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

Decreta:

Art. 1.

1) Per le motivazioni espresse in premessa, è sospesa la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale "CALVAGNA" in comune di Cagli (Pesaro Urbino).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed inviato in copia ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 20 febbraio 2013

Il direttore generale: RUOCCO

13A01961

DECRETO 20 febbraio 2013.

Sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Acqua Frari», in comune di Ponte nelle Alpi.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva 2009/54/CE sulla utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto che l'art. 17, comma 3, del sopra citato decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003, per verificare il permanere delle caratteristiche proprie delle acque minerali, prevede, tra l'altro, che i soggetti titolari di riconoscimento devono produrre annualmente, al Ministero della Salute, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, una autocertificazione concernente il mantenimento delle caratteristiche dell'acqua minerale, nonché una analisi chimica ed una analisi microbiologica relative a prelievi effettuati nel corso dell'anno alle singole sorgenti;

Considerato che il suddetto art. 17, comma 3, prevede altresì che la mancata ricezione della suddetta documentazione comporta la sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale;

Preso atto che da parte della società titolare del riconoscimento dell'acqua minerale "Acqua Frari" in comune di Ponte nelle Alpi (Belluno) non è pervenuta alcuna certificazione dell'acqua relativa all'anno 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

Decreta:

Art. 1.

1) Per le motivazioni espresse in premessa, è sospesa la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale "ACQUA FRARI" in comune di Ponte nelle Alpi (Belluno).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed inviato in copia ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 20 febbraio 2013

Il direttore generale: RUOCCO

13A01962
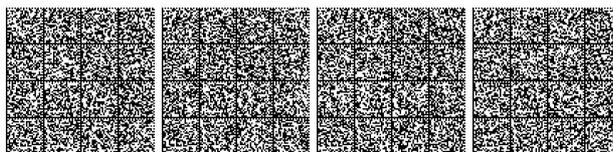
DECRETO 20 febbraio 2013.

Sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Acqua degli Angeli», in comune di Piuro e Villa di Chiavenna.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva 2009/54/CE sulla utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto che l'art. 17, comma 3, del sopra citato decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003, per verificare il permanere delle caratteristiche proprie delle acque minerali, prevede, tra l'altro, che i soggetti titolari di riconoscimento devono produrre annualmente, al Ministero della Salute, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, una autocertificazione concernente il mantenimento delle caratteristiche dell'acqua minerale, nonché una analisi chimica ed una analisi microbiologica relative a prelievi effettuati nel corso dell'anno alle singole sorgenti;

Considerato che il suddetto art. 17, comma 3, prevede altresì che la mancata ricezione della suddetta documentazione comporta la sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale;

Preso atto che da parte della società titolare del riconoscimento dell'acqua minerale "Acqua degli Angeli" in comune di Piuro e Villa di Chiavenna (Sondrio) non è pervenuta alcuna certificazione dell'acqua relativa all'anno 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

Decreta:

Art. 1.

1) Per le motivazioni espresse in premessa, è sospesa la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale "ACQUA DEGLI ANGELI" in comune di Piuro e Villa di Chiavenna (Sondrio).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed inviato in copia ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 20 febbraio 2013

Il direttore generale: RUOCCO

13A01963

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 21 dicembre 2012.

Determinazione delle tariffe relative all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale ed ad alta velocità.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994 - ed in particolare l'art. 47, commi 2 e 4;

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2005, ed in particolare l'art. 1 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 24 maggio 2001, n. 299, recante attuazione della direttiva 96/48/CE relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità;

Visto il decreto legislativo 30 settembre 2004, n. 268, recante attuazione della direttiva 2001/16/CE relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale;

Visto il decreto interministeriale 21 febbraio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 29 maggio 2006, n. 123, con il quale sono state determinate le tariffe di cui all'art. 11 del decreto legislativo 24 maggio 2001, n. 299;

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 163, di attuazione della direttiva 2004/50/CE, che modifica la direttiva 96/48/CE del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità e la direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale;

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191, di recepimento della direttiva 2008/57/CE e 2009/131/CE, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario sia della rete convenzionale che ad alta velocità;

Visto il decreto ministeriale 22 luglio 2011, che recepisce la direttiva 2011/18/UE della Commissione del 1° marzo 2011, che modifica gli allegati II, V e VI della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario;

Considerato che il citato decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191 ha abrogato il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 163 e, pertanto, ai sensi dell'art. 31 del citato decreto legislativo n. 191 del 2010, occorre definire un or-

ganico sistema tariffario per le attività di cui agli articoli 27, 29 e 30 del medesimo decreto, relative alla notifica, al rinnovo ed alla vigilanza degli organismi incaricati della procedura di valutazione della conformità o dell'idoneità all'impiego di un componente di interoperabilità e per la dichiarazione CE di verifica di un sottosistema sia per il sistema ferroviario convenzionale che per quello ad alta velocità;
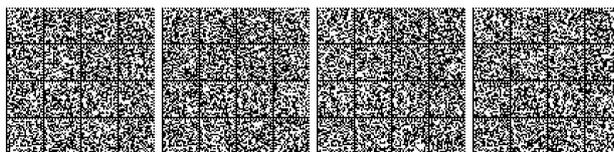
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 dicembre 2011, a mezzo del quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato le materie relative al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 301 del 28 dicembre 2011, che attribuisce al predetto Sottosegretario di Stato il titolo di Vice Ministro;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica alle attività di cui al Capo VI del decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191, effettuate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici – Direzione Generale per il trasporto ferroviario - finalizzate al riconoscimento, al relativo rinnovo ed alla vigilanza degli organismi notificati.

Art. 2.

Tariffe

1. Gli organismi di cui all'art. 27 del decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191, ad esclusione di quelli pubblici ai sensi dell'art. 31 del medesimo decreto, sono tenuti al pagamento delle tariffe di cui al presente articolo.

2. Le tariffe relative alle attività finalizzate al riconoscimento, al rinnovo, nonché alla vigilanza degli organismi di cui al comma 1, da notificare o già notificati, sono indicate alle lettere *A)* e *B)* dell'allegato I.

3. Agli organismi che presentano domanda di riconoscimento o di rinnovo ai fini della notifica nell'ambito del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale o nell'ambito del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità o nel caso che tale domanda riguardi contestualmente le notifiche nell'ambito di entrambi i su citati sistemi ferroviari, si applicano:

a) la tariffa 1 "Idoneità" di cui alla lettera *A)* dell'Allegato I.: la tariffa deve essere stata assolta contestualmente alla presentazione della documentazione richiesta per il riconoscimento od il rinnovo della notifica; il pagamento della presente tariffa deve essere comprovato mediante presentazione, in originale, dell'attestazione o quietanza a dimostrazione dell'avvenuto pagamento;

b) la tariffa 2 "Sottosistemi" di cui alla lettera *A)* dell'Allegato I.: la tariffa è dovuta per ogni sottosistema strutturale di cui all'allegato II del decreto legislativo 8 ottobre, n. 191 così come modificato dalla direttiva 2011/18/UE, rispettivamente per il sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità e per il sistema ferroviario transeuropeo convenzionale, per il quale l'organismo ha fatto istanza di riconoscimento; ai sottosistemi le cui Specifiche tecniche di interoperabilità (STI) sono le medesime per entrambi i sistemi ferroviari convenzionale ed ad alta velocità si applica la tariffa ridotta del 50 per cento. La tariffa deve essere assolta contestualmente alla presentazione della documentazione richiesta per il riconoscimento od il rinnovo della notifica per ogni sottosistema richiesto per il sistema ferroviario ad alta velocità e per ogni sottosistema richiesto per il sistema ferroviario convenzionale. Il pagamento della presente tariffa deve essere comprovato mediante presentazione, in originale, dell'attestazione o quietanza a dimostrazione dell'avvenuto pagamento;

c) la tariffa 3 "Vigilanza annuale" di cui alla lettera *B)* dell'Allegato I:

la tariffa 3.1 si compone dalla tariffa base e dalla tariffa aggiuntiva in relazione alla sede dell'Organismo ed è da corrispondere annualmente, a partire dall'anno successivo del riconoscimento, per tutto il periodo di validità della notifica ed è indipendente dal numero dei sistemi e dei sottosistemi ferroviari per i quali si è ottenuto il riconoscimento o rinnovo. Il pagamento di detto importo deve avvenire entro l'ultimo giorno del mese precedente a quello di rilascio della notifica del riconoscimento o del rinnovo. Il pagamento deve essere comprovato mediante presentazione dell'attestazione di versamento. Il mancato o incompleto pagamento della tariffa dovuta nei termini indicati comporta la sospensione del riconoscimento fino all'assolvimento dell'obbligo;

la tariffa 3.2 si applica per le visite successive alla prima effettuate nella stessa annualità di vigilanza e si compone dalla tariffa base e dalla tariffa aggiuntiva in relazione alla sede dell'Organismo o dei Laboratori. Il pagamento della presente tariffa, da corrispondere prima di ogni ulteriore visita di verifica che si rendesse necessaria nello stesso anno di vigilanza oltre la prima, deve essere comprovato prima dell'effettuazione della visita stessa, mediante presentazione, in originale, dell'attestazione o quietanza a dimostrazione dell'avvenuto pagamento. Il mancato o incompleto pagamento della tariffa dovuta nei termini indicati comporta la sospensione del riconoscimento fino all'assolvimento dell'obbligo.

4. Agli organismi che fanno istanza di estendere un riconoscimento ai fini della notifica in corso di validità nell'ambito del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale o nell'ambito del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità ad ulteriori sottosistemi inizialmente non richiesti, si applica la tariffa 2 "Sottosistemi", per ciascun sottosistema strutturale di cui all'allegato II del decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191, così come modificato dalla direttiva 2011/18/UE, per il quale si richiede l'esten-

sione del riconoscimento iniziale. Dette estensioni hanno validità fino alla scadenza del riconoscimento iniziale, di cui le estensioni stesse vanno a costituire parte integrante. Si applica inoltre la tariffa 3.2 nel caso in cui la visita per la verifica dei requisiti non sia contestuale con la visita per la vigilanza annuale.
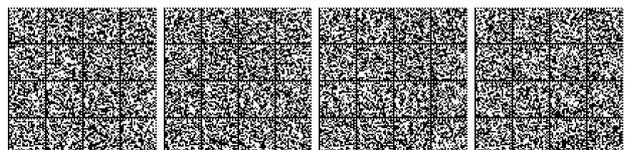
5. Le tariffe di cui al comma 2 sono aggiornate sulla base del costo effettivo del servizio con cadenza biennale con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, emanati di concerto con il Ministro dell'economia e finanze.

6. Gli organismi che alla data di entrata in vigore del presente decreto siano stati già riconosciuti idonei per la valutazione della conformità o idoneità all'impiego di componenti di interoperabilità o di verifica CE di un sottosistema del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale, sono tenuti a versare gli importi di cui alla tariffa 2 "Sottosistemi" dell'Allegato I per ciascun sottosistema strutturale e funzionale richiesto ai sensi del decreto legislativo 30 settembre 2004, n. 268 o del successivo decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 163. Tale tariffa è dovuta per ogni sottosistema del sistema ferroviario convenzionale per ciascun periodo di validità della notifica (riconoscimento iniziale e successivi rinnovi). Le istanze di riconoscimento ed i rinnovi presentati ai sensi del decreto legislativo n. 191 del 2010 sono soggette alle tariffe di cui all'allegato I. I predetti importi sono versati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

7. Il mancato od incompleto pagamento delle tariffe dovute nei termini indicati comporta la sospensione del riconoscimento fino all'assolvimento dell'obbligo. Il periodo di sospensione non modifica i termini di validità temporale della notifica.

Art. 3.

Modalità di pagamento

1. Il pagamento degli importi dovuti per le attività di cui all'art. 1 si effettua presso la sede della Tesoreria provinciale dello Stato, competente per territorio ovvero mediante versamento sul conto corrente ad essa intestato.

2. Nella causale del versamento occorre specificare:

a) il riferimento all'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, nonché al presente decreto;

b) l'amministrazione che effettua la prestazione (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici del Ministero delle infrastrutture e de trasporti – Direzione Generale per il trasporto ferroviario;

c) l'imputazione degli importi di cui all'art. 2 al capitolo d'entrata del bilancio dello Stato n. 2454 - art. 14 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

d) l'attività per cui viene effettuato il versamento, consistente nel riconoscimento, rinnovo, vigilanza annuale e le eventuali visite successive a quella annuale.

Art. 4.

Erogazione dei proventi

1. I proventi derivanti dalle tariffe di cui all'art. 2, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, sul capitolo n. 2454/art. 14 per essere riassegnati, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici sull'apposito capitolo di spesa destinato allo svolgimento delle attività di riconoscimento, rinnovo e vigilanza di cui agli articoli 27, 29 e 30 del decreto legislativo n. 191 del 2010.

Art. 5.

Entrata in vigore ed abrogazioni

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 21 febbraio 2006, recante determinazione delle tariffe di cui all'art. 11 del decreto legislativo 24 maggio 2001, n. 299, di recepimento della direttiva 96/48/CE del 23 luglio 1996 del Consiglio europeo, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità, ed all'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 29 maggio 2006, n. 123.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa trasmissione agli organi di controllo per la registrazione.

Roma, 21 dicembre 2012

Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
CIACCIA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GRILLI

Registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 2013
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 226
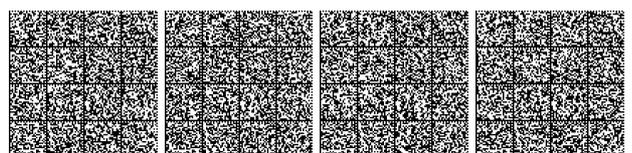
Allegato I

TARIFFE PER LE ATTIVITA' DI CUI ALL'ARTICOLO 1

A) - Attività: Riconoscimento o Rinnovo (articoli 27 ed 29 del d.lgs. 08 ottobre 2010, n. 191)

TARIFFA	DESCRIZIONE/SPECIFICA	IMPORTO
1 "Idoneità"	Tariffa per le attività di verifica delle condizioni generali di idoneità per la notifica dell'Organismo (Riconoscimento) o per l'idoneità al mantenimento della notifica (Rinnovo).	Euro 20.800,00
2 "Sottosistemi"	Tariffa per ciascun sottosistema, nell'ambito del sistema ferroviario ad alta velocità e/o convenzionale, richiesto dall'Organismo.	Euro 2.900,00

B) - Attività: Vigilanza (articolo 30 del d.lgs. 08 ottobre 2010 , n. 191)

TARIFFA	DESCRIZIONE/SPECIFICA		IMPORTO
3 "Vigilanza annuale"	3.1 Tariffe per la vigilanza annuale	3.1.1 Tariffa base per l'attività di vigilanza presso la sede dell'Organismo Notificato.	Euro 2.300,00
		3.1.2 Tariffa aggiuntiva alla tariffa 3.1.1 a copertura degli oneri di missione per visite svolte presso gli Organismi Notificati con sede sul territorio comunale della Amministrazione	Euro 200,00
		3.1.3 Tariffa aggiuntiva alla tariffa 3.1.1 a copertura degli oneri di missione per visite svolte presso gli Organismi Notificati con sede sul territorio nazionale	Euro 1.600,00
	3.2 Tariffe per l'attività di vigilanza per visite successive alla prima	3.2.1 Tariffa base per visite successive alla prima presso la sede dell'Organismo Notificato o presso i Laboratori da essi indicati.	Euro 800,00
		3.2.2 Tariffa aggiuntiva alla tariffa 3.2.1 a copertura degli oneri di missione per visite svolte presso gli Organismi Notificati o i Laboratori con sede sul territorio comunale dell'Amministrazione	Euro 200,00
		3.2.3 Tariffa aggiuntiva alla tariffa 3.2.1 a copertura degli oneri di missione per visite svolte presso gli Organismi Notificati o i Laboratori con sede sul territorio nazionale.	Euro 1.600,00
		3.2.4 Tariffa aggiuntiva alla tariffa 3.2.1 a copertura degli oneri di missione per visite svolte presso i Laboratori con sede sul territorio estero europeo.	Euro 2.500,00

INTEROPERABILITA' FERROVIARIA
SISTEMI AD ALTA VELOCITA' E CONVENZIONALE
(Decreto legislativo n° 191 del 08 ottobre 2010)

ATTIVITA': RICONOSCIMENTO / RINNOVO

TAB. 1 - "Idoneità" (tariffa A.1)						TAB. 2 - "Sottosistemi"(tariffa A.2)				
Costo per le attività di verifica delle condizioni generali per il rilascio/rinnovo della notifica						**Costo per ogni sottosistema**				
Analisi dei costi dell'Amministrazione per la verifica dei requisiti dell'Organismo necessari per il rilascio del riconoscimento o del rinnovo del riconoscimento stesso						**Analisi degli ulteriori costi per l'Amministrazione per ciascun sottosistema richiesto dall'Organismo contestualmente all'istanza di notifica o di rinnovo**				
FASE I	PERSONALE IMPIEGATO AREE FUNZIONALI					PERSONALE IMPIEGATO AREE FUNZIONALI				
RICEZIONE ISTANZA DA PARTE DEL MINISTERO DEI TRASPORTI	Prima Area (ex A)	Seconda Area (ex B)	Terza Area (ex C)	Dirig. II Fascia	Dirig. I Fascia	Prima Area (ex A)	Seconda Area (ex B)	Terza Area (ex C)	Dirig. II Fascia	Dirig. I Fascia
Descrizione delle operazioni	ore	ore	ore	ore	ore	ore	ore	ore	ore	ore
1) Operazioni preliminari di ricezione e di assegnazione istanza										
Protocollazione Esame dell'istanza da parte del Direttore Generale. Assegnazione alla Direzione competente Esame preliminare del Dirigente della Divisione. Verifica della regolarità formale dell'istanza e assegnazione al funzionario.	1,0	1,0	0,0	2,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totale parziale ore	**1,0**	**1,0**	**0,0**	**2,0**	**1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Costo orario	**17,70**	**20,45**	**26,50**	**55,98**	**136,11**	**17,70**	**20,45**	**26,50**	**55,98**	**136,11**
Costo del personale per aree funzionali	**17,70**	**20,45**	**0,00**	**111,97**	**136,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Costo totale per la fase I	**€ 286,22**					**€ 0,00**				

FASE II	PERSONALE IMPIEGATO AREE FUNZIONALI					PERSONALE IMPIEGATO AREE FUNZIONALI				
ISTRUTTORIA PER IL RICONOSCIMENTO DELL'ORGANISMO	Prima Area (ex A)	Seconda Area (ex B)	Terza Area (ex C)	Dirig. II Fascia	Dirig. I Fascia	Prima Area (ex A)	Seconda Area (ex B)	Terza Area (ex C)	Dirig. II Fascia	Dirig. I Fascia
Descrizione delle operazioni	ore	ore	ore	ore	ore	ore	ore	ore	ore	ore
1) Esame documentazione										
Verifica completezza dell'istanza ed eventuale richiesta di regolarizzazione della stessa.	1,0	1,0	5,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inizio del procedimento con comunicazione al richiedente	0,5	0,5	3,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Esame e valutazione dei documenti con eventuale richiesta di chiarimenti ed integrazioni, sospensione dei termini del procedimento	1,0	1,0	183,0	21,0	3,0	0,0	0,0	52,0	0,0	0,0
Riattivazione del procedimento con esame e valutazione dei documenti a seguito di integrazione	0,5	0,5	67,0	13,0	2,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0
2) Visite ispettive										
Prima ispezione presso la struttura e presso i laboratori convenzionati con l'organismo stesso	0,0	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0	0,0	0,0
Esame documentazione raccolta durante l'ispezione, formulazione di osservazioni, richiesta di ulteriori informazioni	1,0	1,0	6,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ispezioni successive alla prima presso la struttura e presso i laboratori convenzionati con l'organismo stesso, al fine di verificare gli adempimenti a seguito della prima visita ispettiva.	0,0	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Esame documentazione raccolta durante le ispezioni, formulazione di osservazioni, richiesta di eventuali ulteriori informazioni.	1,0	1,0	6,0	4,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

INTEROPERABILITA' FERROVIARIA
SISTEMI AD ALTA VELOCITA' E CONVENZIONALE

(Decreto legislativo n° 191 del 08 ottobre 2010)

TAB. 1 - "Idoneità" (tariffa A.1)

Costo per le attività di verifica delle condizioni generali per il rilascio/rinnovo della notifica

Analisi dei costi dell'Amministrazione per la verifica dei requisiti dell'Organismo necessari per il rilascio del riconoscimento o del rinnovo del riconoscimento stesso

TAB. 2 - "Sottosistemi"(tariffa A.2)

Costo per ogni sottosistema

Analisi degli ulteriori costi per l'Amministrazione per ciascun sottosistema richiesto dall'Organismo contestualmente all'istanza di notifica o di rinnovo

FASE II	PERSONALE IMPIEGATO AREE FUNZIONALI (TAB. 1)					PERSONALE IMPIEGATO AREE FUNZIONALI (TAB. 2)				
ISTRUTTORIA PER IL RICONOSCIMENTO DELL'ORGANISMO	Prima Area (ex A)	Seconda Area (ex B)	Terza Area (ex C)	Dirig. II Fascia	Dirig. I Fascia	Prima Area (ex A)	Seconda Area (ex B)	Terza Area (ex C)	Dirig. II Fascia	Dirig. I Fascia
3) Valutazioni finali										
Valutazioni finali sulle informazioni documentali acquisite riguardo all'Organismo, sull'esito delle visite effettuate presso l'Organismo stesso e presso i laboratori di cui esso si avvale	0,0	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Predisposizione della relazione finale al Dirigente Generale	0,0	5,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Esame della Direzione sull'attività istruttoria eseguita e valutazione delle condizioni per il rilascio della notifica	0,0	0,0	4,0	4,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totale ore	5,0	10,0	355,0	44,2	9,2	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0
Costo orario	17,70	20,45	26,50	55,98	136,11	17,70	20,45	26,50	55,98	136,11
Costo del personale per aree funzionali	88,5	204,5	9408,0	2474,5	1252,2	0,0	0,0	2915,1	0,0	0,0
Costo totale per la fase II	**€ 13.427,60**					**€ 2.915,15**				

FASE III	PERSONALE IMPIEGATO AREE FUNZIONALI (TAB. 1)					PERSONALE IMPIEGATO AREE FUNZIONALI (TAB. 2)				
RICONOSCIMENTO AI FINI DELLA NOTIFICA	Prima Area (ex A)	Seconda Area (ex B)	Terza Area (ex C)	Dirig. II Fascia	Dirig. I Fascia	Prima Area (ex A)	Seconda Area (ex B)	Terza Area (ex C)	Dirig. II Fascia	Dirig. I Fascia
Descrizione delle operazioni	ore	ore	ore	ore	ore	ore	ore	ore	ore	ore
1) Predisposizione degli atti formali di riconoscimento										
Preparazione del decreto di riconoscimento Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Comunicazione alla Commissione europea Comunicazione della notifica all'Organismo	2,00	2,00	10,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale ore	2,0	2,0	10,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Costo orario	17,70	20,45	26,50	55,98	136,11	17,70	20,45	26,50	55,98	136,11
Costo del personale per aree funzionali	35,4	40,9	265,0	279,9	680,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Costo totale per la fase III	**€ 1.301,77**					**€ 0,00**				

Costi di Missione	TAB. 1	TAB. 2
Biglietti aereo andata e ritorno	€ 4.300,00	€ 0,00
Pernottamento	€ 960,00	€ 0,00
Vitto	€ 567,24	€ 0,00
Costo totale delle Missioni	**€ 5.827,24**	**€ 0,00**

RIEPILOGO DEI COSTI	TAB. 1	TAB. 2
FASE I	€ 286,22	€ 0,00
FASE II	€ 13.427,60	€ 2.915,15
FASE III	€ 1.301,77	€ 0,00
Costo delle Missioni	€ 5.827,24	€ 0,00
Costo complessivo per l'attività di riconoscimento	€ 20.842,83	€ 2.915,15
ARROTONDATO A	***€ 20.800,00***	***€ 2.900,00***

INTEROPERABILITA' FERROVIARIA
SISTEMI AD ALTA VELOCITA' E CONVENZIONALE
(Decreto legislativo n° 191 del 08 ottobre 2010)

ATTIVITA': VIGILANZA

Tab. 3 - "Vigilanza annuale" (tariffa 3.1)

FASE I	PERSONALE IMPIEGATO AREE FUNZIONALI					
	Prima Area (ex A)	Seconda Area (ex B)	Terza Area (ex C)	Dirig. II Fascia	Dirig. I Fascia	
Descrizione delle operazioni	**ore**	**ore**	**ore**	**ore**	**ore**	
1) Visita di verifica annuale						
Ispezione presso la struttura e presso i laboratori convenzionati con l'organismo stesso	0,0	0,0	42	0,0	0,0	
Esame documentazione raccolta durante l'ispezione, formulazione di osservazioni, richiesta di ulteriori informazioni	1,0	1,0	4,0	2,0	1,0	
2) Valutazioni finali						
Valutazioni finali sulle informazioni documentali acquisite riguardo all'Organismo, sull'esito delle visite effettuate presso l'Organismo stesso e presso i laboratori di cui esso si avvale	0,0	0,0	2,0	1,0	1,0	
Predisposizione della relazione finale al Dirigente Generale	0,0	3,0	5,0	0,0	0,0	
Comunicazione all'Organismo dell'esito dell'attività di vigilanza	0,0	0,0	4,0	2,0	1,0	
Totale ore	**1,0**	**4,0**	**57,0**	**5,0**	**3,0**	
Costo orario	**€ 17,70**	**€ 20,45**	**€ 26,50**	**€ 55,98**	**€ 136,11**	
Costo del personale per aree funzionali	**€ 17,70**	**€ 81,79**	**€ 1.510,58**	**€ 279,92**	**€ 408,33**	***ARROTONDATO A***
Costo base	€ 2.298,31					***€ 2.300,00***
3) Costi di Missione						
Ambito comunale (sede M.I.T.)	€ 0,00					
Biglietti aereo andata e ritorno in ambito nazionale	€ 1.100,00					
Pernottamento	€ 320,00					
Vitto	€ 189,08					***ARROTONDATO A***
Costo totale di Missione in ambito comunale	**€ 189,08**					***€ 200,00***
Costo totale di Missione in ambito nazionale	**€ 1.609,08**					***€ 1.600,00***
Costo compl. per ciascuna vigilanza annuale in ambito comunale	**€ 2.500,00**					
Costo compl. per ciascuna vigilanza annuale in ambito nazionale	**€ 3.900,00**					

INTEROPERABILITA' FERROVIARIA
SISTEMI AD
ALTA VELOCITA' E CONVENZIONALE
(Decreto legislativo n° 191 del 08 ottobre 2010)

ATTIVITA': VIGILANZA

Tab. 4 - "Visita successiva alla prima" (tariffa 3.2)

FASE I	PERSONALE IMPIEGATO AREE FUNZIONALI					
	Prima Area (ex A)	Seconda Area (ex B)	Terza Area (ex C)	Dirig. II Fascia	Dirig. I Fascia	
Descrizione delle operazioni	**ore**	**ore**	**ore**	**ore**	**ore**	
1) Visite ispettive						
Ispezione successiva presso la struttura dell'organismo	0,0	0,0	28	0,0	0,0	
2) Valutazioni finali						
Valutazioni finali sulle informazioni documentali acquisite riguardo all'Organismo, sull'esito delle visite effettuate presso l'Organismo stesso	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	
Predisposizione della relazione finale al Dirigente Generale	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Comunicazione all'Organismo dell'esito dell'attività di vigilanza	0,0	0,0	0,0	0,0		
Totale ore	**0,0**	**0,0**	**30,0**	**0,0**	**0,0**	
Costo orario	**€ 17,70**	**€ 20,45**	**€ 26,50**	**€ 55,98**	**€ 136,11**	
Costo del personale per aree funzionali	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 795,04**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	***ARROTONDATO A***
Costo base	**€ 795,04**					***€ 800,00***
3) Costi di Missione						
Ambito comunale (sede M.I.T.)	€ 0,00					
Biglietti aereo andata e ritorno in ambito nazionale	€ 1.100,00					
Biglietti aereo andata e ritorno in ambito europeo	€ 2.000,00					
Pernottamento	€ 320,00					
Vitto	€ 189,08					***ARROTONDATO A***
Costo totale di Missione in ambito comunale	**€ 189,08**					***€ 200,00***
Costo totale di Missione in ambito nazionale	**€ 1.609,08**					***€ 1.600,00***
Costo totale di Missione in ambito europeo	**€ 2.509,08**					***€ 2.500,00***
Costo compl. per ciascuna visita aggiuntiva in ambito comunale	**€ 1.000,00**					
Costo compl. per ciascuna visita aggiuntiva in ambito nazionale	**€ 2.400,00**					
Costo compl. per ciascuna visita aggiuntiva in ambito europeo	**€ 3.300,00**					

TAB. 5: "Costo medio orario del personale"

Ministero dei Trasporti - Dipartimento dei Trasporti Terrestri						
Costo orario personale aggiornato al 14-09-2012						
Qualifica funzionale	*Qualifiche Nuove*	*Totale annuo lordo*	*Durata media di lavoro in un anno (ore)*		*Costo orario lordo*	*medie x qualifiche*
Dirigente I fascia	Dirigente I fascia	278.687,03	2048	*45 h*45,5 sett.*	**136,11**	***€ 136,11***
Dirigente II fascia	Dirigente II fascia	114.625,51	2048	*45 h*45,5 sett.*	**55,98**	***€ 55,98***
Posizione economica C3 super	Terza Area – Fascia 5	49.996,64	1638	*36 h*45,5 sett.*	**30,52**	
Posizione economica C3	Terza Area – Fascia 4	47.297,91	1638	*36 h*45,5 sett.*	**28,88**	
Posizione economica C2	Terza Area – Fascia 3	42.157,66	1638	*36 h*45,5 sett.*	**25,74**	
Posizione economica C1super	Terza Area – Fascia 2	39.270,37	1638	*36 h*45,5 sett.*	**23,97**	
Posizione economica C1	Terza Area – Fascia 1	38.323,24	1638	*36 h*45,5 sett.*	**23,40**	***€ 26,50***
Posizione economica B3 super	Seconda Area – Fascia 4	36.551,25	1638	*36 h*45,5 sett.*	**22,31**	
Posizione economica B3	Seconda Area – Fascia 3	34.541,47	1638	*36 h*45,5 sett.*	**21,09**	
Posizione economica B2	Seconda Area – Fascia 2	32.504,53	1638	*36 h*45,5 sett.*	**19,84**	
Posizione economica B1	Seconda Area – Fascia 1	30.374,12	1638	*36 h*45,5 sett.*	**18,54**	***€ 20,45***
Posizione economica A1super	Prima Area – Fascia 2	29.383,54	1638	*36 h*45,5 sett.*	**17,94**	
Posizione economica A1	Prima Area – Fascia 1	28.589,99	1638	*36 h*45,5 sett.*	**17,45**	***€ 17,70***

TAB. 6: "Costo del personale"

MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - ccnl 2008-2009 - valori annui a regime

138,38%

Qualifiche precedenti	Qualifiche nuove	Tabellare	R.I.A. (conto annuale 2010)	13^ mensilità	IVC 2010	Indennità fisse (ind.amm./Posiz.-risultato) (conto annuale 2010)	Totale competenze fisse	Accessorio escluso straordinario (conto annuale 2010)	Incremento Fondi 1.1.2009	Retribuzione totale (fissi+accessori)	Totale retribuzione lorda (*)
		(euro)	*(euro)*	*(euro)*	*(euro)*	*(euro)*	*(euro)*	*(euro)*	*(euro)*	*(euro)*	*(euro)*
Dirigente I fascia	Dirigente I fascia	51.136,05	3.607,00	14.729,34	415,48	122.009,00	**191.896,87**	3.527,00	5.968,69	**201.392,56**	278.687,03
Dirigente II fascia	Dirigente II fascia	39.979,29	1.683,00	6.156,52	324,87	32.216,00	**80.359,69**	659,00	1.815,18	**82.833,87**	114.625,51
Posizione economica C3 super	Terza Area – Fascia 5	27.040,86	790,00	2.319,24	219,70	4.749,00	**35.118,80**	809,00	202,16	**36.129,96**	49.996,64
Posizione economica C3	Terza Area – Fascia 4	25.388,43	205,00	2.132,79	206,31	4.363,00	**32.295,53**	1.693,00	191,20	**34.179,73**	47.297,91
Posizione economica C2	Terza Area – Fascia 3	23.112,30	643,00	1.979,61	187,85	3.902,00	**29.824,76**	470,00	170,38	**30.465,14**	42.157,66
Posizione economica C1super	Terza Area – Fascia 2	21.880,90	540,00	1.868,41	177,84	3.308,00	**27.775,15**	442,00	161,50	**28.378,65**	39.270,37
Posizione economica C1	Terza Area – Fascia 1	21.125,34	560,00	1.807,11	171,60	3.168,00	**26.832,05**	703,00	159,15	**27.694,20**	38.323,24
Posizione economica B3 super	Seconda Area – Fascia 4	20.517,08	514,00	1.752,59	166,66	2.869,00	**25.819,33**	446,00	148,35	**26.413,68**	36.551,25
Posizione economica B3	Seconda Area – Fascia 3	19.372,07	341,00	1.642,76	157,43	2.871,00	**24.384,26**	437,00	140,06	**24.961,32**	34.541,47
Posizione economica B2	Seconda Area – Fascia 2	18.197,67	307,00	1.542,06	147,81	2.497,00	**22.691,54**	666,00	131,79	**23.489,33**	32.504,53
Posizione economica B1	Seconda Area – Fascia 1	17.303,11	194,00	1.458,09	140,53	2.206,00	**21.301,73**	524,00	124,06	**21.949,79**	30.374,12
Posizione economica A1super	Prima Area – Fascia 2	16.973,05	151,00	1.427,00	137,93	1.976,00	**20.664,98**	449,00	119,97	**21.233,95**	29.383,54
Posizione economica A1	Prima Area – Fascia 1	16.384,57	241,00	1.385,46	133,12	2.094,00	**20.238,15**	306,00	116,34	**20.660,49**	28.589,99

(*) Comprensiva di oneri riflesssi a carico dello Stato per contributi previdenziali ed IRAP.

13A02019
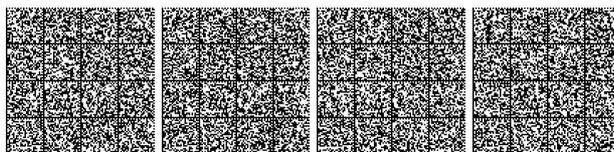
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 25 gennaio 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «La Città in gioco società cooperativa sociale», in Brienza e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 29 febbraio 2012 con la quale la Confcooperative, ha chiesto che «La Città in gioco Società cooperativa sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 30 gennaio 2012 dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale e al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 28 marzo 2012 é stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della società, al Tribunale competente per territorio, nonché all'Associazione di rappresentanza cui aderisce la cooperativa;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del Codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «La Città in gioco Società cooperativa sociale»;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio l975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La Società La Città in gioco Società cooperativa sociale, con sede in Brienza (PZ) (codice fiscale 01443010762) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del Codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Rosa Calace nata a Pignola (PZ) il 4 settembre 1963, domiciliata in Potenza, via Lazio n. 24.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 25 gennaio 2013

d'Ordine del Ministro
Il capo di Gabinetto
TORSELLO

13A02009

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 28 febbraio 2013.

Individuazione dei beni immobili di proprietà dell'INPS, già di proprietà dell'INPDAP.

IL DIRETTORE

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito con legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito con legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti del direttore dell'Agenzia del demanio, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;

Visto l'art. 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i., che prevede la soppressione dal 1° gennaio 2012 dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e l'attribuzione delle relative funzioni all'INPS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo all'Ente soppresso;

Vista la nota n. 0008001 del 17 dicembre 2012 con cui l'Istituto nazionale previdenza sociale ha trasmesso l'elenco dei beni immobili, già di proprietà dell'INPDAP, attestandone la proprietà in capo allo stesso per effetto delle previsioni di cui al citato art. 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Vista la nota prot. n. DT 99631 del 18 dicembre 2012, con la quale il Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze ha invitato l'Agenzia del demanio a predisporre il decreto individuativo ai sensi delle norme sopra citate;

Viste le note prot. n. 2012/1007/INT/DGPS-PF-PA-FI del 19 dicembre 2012 e n. 2012/35164/DGPS-PF-PA-FI del 21 dicembre 2012, unitamente ai relativi allegati, della Direzione centrale gestione patrimonio immobiliare dello Stato dell'Agenzia del demanio;

Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito con legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarità dei beni stessi;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Decreta:

Art. 1.

Sono di proprietà dell'Istituto nazionale previdenza sociale i seguenti beni immobili:

Codice scheda	**Regione**	**Provincia**	**Comune**	**Indirizzo**	**n. civico**	**Tipo catasto**	**Foglio**	**Particella**
INPDAP03	Lazio	Roma	Roma	Via Spegazzini Via Giacomo Licopoli	66 s.n.c. 11, 13, 15, 19, 21,29, 31, 33	Catasto Terreni	281	506, 519, 520

Codice scheda	**Regione**	**Provincia**	**Comune**	**Indirizzo**	**n. civico**	**Tipo catasto**	**Foglio**	**Particella**	**Subalterno**
INPDAP02	Lazio	Roma	Roma	Via Santa Croce in Gerusalemme Via Statilia	55 59 15	Catasto Fabbricati	502	222	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,11,12
				Via Carlo Emanuele I	s.n.c.	Catasto Terreni	502	252 455	

Note: si faccia riferimento, per quanto concerne l'identificazione al Catasto Fabbricati, alle "*denunce di costituzione*"del 9.10.1969 protocolli n.69118, 69119 e 69120 ed alla "*denuncia di variazione*" dell'8.8.1986 prot.n. 125052

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dichiarativo della proprietà degli immobili in capo all'Istituto nazionale previdenza sociale e produce ai fini della trascrizione gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto.

Art. 3.

Contro l'iscrizione dei beni nell'art. 1 è ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fermi gli altri rimedi di legge.

Art. 4.

Gli uffici competenti provvederanno, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.

Art. 5.

Il presente decreto potrà essere modificato a seguito degli accertamenti che l'Agenzia del demanio si riserva di effettuare sulla documentazione trasmessa.

Art. 6.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali forniti dall'ente non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2013

Il direttore: SCALERA

13A02010

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

DECRETO 7 febbraio 2013.

Modifica al decreto 17 luglio 2007 recante «Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari dell'Istituto superiore di sanità».

IL PRESIDENTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 70 del 20 gennaio 2001 nonché il decreto presidenziale 24 gennaio 2003 dell'Istituto superiore di sanità recanti le norme per l'organizzazione e la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali» ed, in particolare, gli articoli 20, commi 2 e 3, 21, comma 2, e 181, comma 1, lettera *a)* e successive modificazioni, che fissano i principi applicabili al trattamento dei dati sensibili e giudiziari ed il termine per l'identificazione — con atto di natura regolamentare — dei tipi di dati trattati e delle operazioni effettuate;

Visto il proprio decreto 17 luglio 2007: Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari dell'Istituto superiore di sanità, *Gazzetta Ufficiale* 25 agosto 2007, n. 188;

Considerato che è emersa la necessità di modificare la scheda n. 4: Attività di ricerca scientifica del succitato Regolamento per identificare e rendere pubblici i tipi di dati e di operazioni relativi al trattamento di dati personali sensibili effettuati per scopi statistici che non sono ricompresi nel Piano statistico nazionale e che vengono effettati dall'ISS quale soggetto SISTAN;

Considerato altresì che è emersa la necessità di allegare al regolamento un modulo da utilizzare per identificare i progetti di ricerca che trattano dati personali;

Acquisito il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali — ex art. 154, comma 1, lettera *g)* del decreto legislativo n. 196/2003 — espresso con provvedimento n. 13 del 17 gennaio 2013;

Vista la delibera di adozione n. 6 allegata al verbale n. 111 della seduta del C.d.A. del 10 dicembre 2012;

Decreta:

Il decreto 17 luglio 2007 «Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari dell'Istituto superiore di sanità» è cosi modificato: l'unita scheda n. 4: Attività di ricerca statistica e scientifica sostituisce integralmente la precedente e il Modulo per i progetti di ricerca che trattano dati personali è inserito come allegato al regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2013

Il presidente: GARACI

ALLEGATO
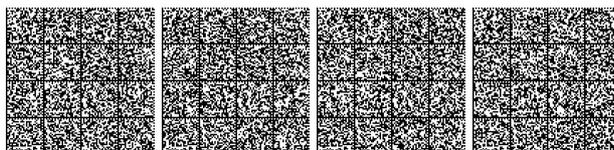
REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI

(Artt. 20 e 21 D. Lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali)

Scheda n. 4

AMMINISTRAZIONE: ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO: Attività di ricerca statistica e scientifica

FONTI NORMATIVE:

L. 833/*78 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale*";
D.M. 288/1986 "Inserimento nell'elenco delle malattie infettive e diffusive sottoposte a notifica obbligatoria dell'AIDS (SIDA), della rosolia congenita, del tetano neonatale, e delle forme di epatite distinte in base alla loro etiologia";
Decreto Legislativo 6 settembre 1989 n. 322 *"Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n.400*" e aggiornamenti;
L. 135/90 "*Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS"*;
D. lgs. 267/93 **"***Riordinamento dell'Istituto Superiore di Sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421";*
D.M. 19-1-1990 "*Modificazioni e aggiornamento del decreto ministeriale 30 agosto 1962, sulla registrazione e controllo di Stato di vaccini poliomielitici preparati con virus vivi attenuati";*
D.M.15/12/1990 "*Sistema informativo delle malattie infettive e diffusive*";
D. lgs. 502/1992 "*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"- (art 12-bis);*
D. lgs. 419/1999 "*Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali*";
D.P.R. 70/2001 "*Regolamento di organizzazione dell'Istituto Superiore di Sanità, a norma dell'articolo 9 del D. Lgs. 29 ottobre 1999, n. 419";*
Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema Statistico Nazionale - *Provvedimento del Garante n. 13 del 31 luglio 2002 - Allegato 3 del D.Lgs 196/2003*;
Decreto 3/10/2002 *"Regolamento recante norme per il reclutamento del personale dell'Istituto Superiore di Sanità e sulle modalità di conferimento degli incarichi delle borse di studio";*
L. 363/2003 *"Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo"(art. 3);*
D.Lgs.196/2003 (artt. 107 e 110) Codice in materia di protezione dei dati personali;
Codice di deontologia e buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e scientifici – *Provvedimento del Garante n. 2 del 16.6.2004 - Allegato 4 del D.Lgs. 196/2003;*
Decreto 24 gennaio 2003 "*Regolamento recante norme per l'organizzazione strutturale e la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Istituto superiore di sanità*";
Decreto 30/01/2003 "*Regolamento recante norme concernenti la stipula di convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione e per la costituzione o partecipazione a consorzi, fondazioni o società dell'Istituto Superiore di Sanità";*
Piano Nazionale di Prevenzione 2005-2007 del CCM (Centro Controllo delle malattie) del Ministero della Salute approvato con Decreto Ministero della Salute 16/12/2004;
D.Lgs. 219/2006 "*Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE*".

ALTRE FONTI

(es: delibere, decreti, altro.)

Piano Triennale dell'ISS o altro documento programmatico, adottato previo parere conforme del Garante, che deve individuare per ciascun progetto di ricerca i tipi di dati sensibili, le operazioni e le modalità di trattamento, sinteticamente descritti nell'apposito modulo allegato al presente regolamento.
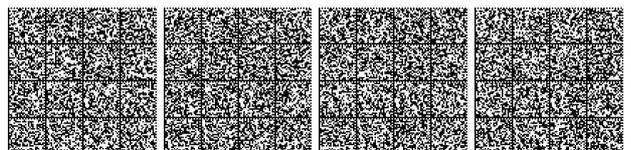
FINALITA' DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO:
Art. 98, comma 1, lettera b e lettera c) del D.Lgs. 196/2003.

TIPOLOGIA DEI DATI SENSIBILI TRATTATI:
Dati idonei a rivelare:
Origine razziale ed etnica [x]
Stato di salute attuale [x] pregresso [x] anamnesi familiare [x]
Vita sessuale [x]

MODALITA' DI TRATTAMENTO DEI DATI:
Automatizzato [x]
Manuale [x]

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:
Raccolta:
Acquisizione da altri soggetti esterni [x]

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione [x]

Operazioni particolari

Raffronti con altri trattamenti o archivi:
Dello stesso titolare [x]
Raffronti con altri trattamenti dell'ISS per indagini mirate indicate nel progetto di ricerca

Comunicazione [x]
I dati sensibili oggetto di trattamenti effettuati fuori dal SISTAN possono essere comunicati a: Istituzioni o organismi pubblici e privati, aventi finalità di ricerca, esclusivamente nell'ambito di progetti congiunti individuati nell'apposito modulo allegato al Programma triennale dell'Istituto o ad altro documento programmatico redatto in conformità al parere Garante. La comunicazione ha ad oggetto soltanto dati sensibili che sono il risultato di trattamenti di cui l'Istituto è titolare, privi di dati identificativi, salvo che la comunicazione di questi ultimi sia indispensabile per il risultato della ricerca e sia motivata, altresì, per iscritto nel predetto modulo. La comunicazione avviene sulla base del progetto di ricerca sottoscritto da tutti i ricercatori partecipanti e nel medesimo progetto sono esplicitamente previste, come vincolanti per tutti i ricercatori partecipanti al progetto, le norme in materia di protezione dei dati personali contenute anche nel codice di deontologia e buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e scientifici (All. A4 al D. Lgs. n. 196/2003).

I dati sensibili oggetto di trattamenti effettuati fuori dal SISTAN possono essere altresì comunicati a: Istituzioni o organismi pubblici e privati aventi finalità di ricerca e non partecipanti a progetti congiunti limitatamente a dati individuali, sotto forma di collezioni campionarie, privi di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli interessati e comunque secondo modalità che rendano questi ultimi non identificabili e per scopi di ricerca chiaramente determinati per iscritto nella richiesta dei dati.

I dati sensibili oggetto di trattamenti effettuati nell'ambito del SISTAN possono essere comunicati ai soggetti individuati nel *codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti dei dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del SISTAN* e nel rispetto delle garanzie ivi previste (All. A3 al D. Lgs. n. 196/2003).

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:

I dati sensibili inerenti l'attività di ricerca medico-scientifica, nelle aree previste dal D.Lgs. 267/93 "Riordinamento dell'Istituto Superiore di Sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e dal D.P.R. 70/2001 "Regolamento di organizzazione dell'Istituto Superiore di Sanità, a norma dell'articolo 9 del D. Lgs. 29 ottobre 1999, n. 419" sono raccolti e contenuti in documenti cartacei, informatici e/o in video registrazioni e sono trattati dalle strutture di ricerca e dai ricercatori dell'ISS, di volta in volta designati incaricati o responsabili, sia su base cartacea che su base informatica. I dati sono raccolti a scopo di ricerca, previa informativa all'interessato sugli scopi dell'iniziativa e sulla volontarietà (salvi i casi di particolari ricerche per le quali la raccolta dei dati è obbligatoriamente prevista per legge) della partecipazione alla ricerca, avendo cura di specificare nel progetto di ricerca i tipi di dati trattati e le operazioni eseguite in concreto.

L'operazione di elaborazione comprende le cautele destinate a rendere anonimo, successivamente alla raccolta, il dato sensibile e/o giudiziario oggetto di trattamento ai fini della ricerca, a meno che l'abbinamento al materiale di ricerca dei dati identificativi dell'interessato sia temporaneo ed indispensabile per il risultato della ricerca stessa, e sia motivato per iscritto nel progetto di ricerca.

I risultati della ricerca non possono essere diffusi se non in forma anonima.

I trattamenti per scopi di ricerca statistica e scientifica (medica, biomedica ed epidemiologica) sono individuati, previo conforme parere del Garante per la protezione dei dati personali, nel Piano Triennale dell'ISS o altro documento programmatico, pubblicato in un'apposita sezione del sito istituzionale dell'ISS, e descritti nell'apposito modulo (allegato al presente regolamento) compilato per ciascun progetto di ricerca. Tali trattamenti sono eseguiti nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e della normativa sul segreto statistico, in conformità a quanto indicato nel predetto modulo.

I principali trattamenti riguardano in particolare:

1) Nell'ambito della **ricerca corrente** ai sensi dell'art. 12 bis del D. Lgs. 502/92:

- Studi di **farmaco vigilanza** e **farmaco epidemiologia**, in collaborazione con Regioni e strutture del SSN;
- Studi sulle **malattie infettive diffusive;** e studi sulle **infezioni confermate in laboratorio;**
- **Sorveglianze speciali di malattie infettive** tra cui: meningiti, epatiti virali, febbre Chikungunya e Dengue, West Nile Virus, malattie invasive batteriche e antibiotico resistenza; studi di tipo analitico condotti in collaborazione con Ministero della Salute, Regioni, Osservatori epidemiologi e Asl, Centri di malattie infettive, SERT, Ospedali Universitari, Agenzia sanità Pubblica;
- Studi di **epidemiologia descrittiva basati sull'analisi e/o record linkage** dei dati provenienti dai flussi correnti nazionali o territoriali (quali, ad esempio, i Certificati di Assistenza al Parto (CedAP), le Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO), le Schede e Certificati di decesso);
- **Studi descrittivi ed etiologici di mortalità** e delle condizioni morbose che concorrono a provocare il decesso di un individuo, in collaborazione con ISTAT;
- **Studi descrittivi dei disturbi e delle patologie nella sfera mentale** e studi di valutazione della qualità percepita in collaborazione con Centri clinici, IRCCS, ed ASL;
- Studi sui **tumori**, sulla malattia di **Creutzfeldt-Jakob**, sull'**ipotiroidismo congenito,** sugli **infortuni in montagna** (Sistema Informativo Sorveglianza Infortuni in Montagna – SIMON), nell'ambito dei quali acquisisce dati sensibili dagli operatori sanitari, dalle Regioni o da organismi sanitari;
- **Studi Valutazione delle performance** delle decisioni e delle attività delle strutture sanitarie;
- **Studi di esiti** di interventi terapeutici, clinico-assistenziali e chirurgici; tra questi ad esempio, interventi di by-pass aortocoronarico (BPAC) nelle cardio-chirurgie italiane in collaborazione con Ministero della Salute, Regioni, e strutture cardiochirurgiche e cardiologiche pubbliche e private in Italia;
- **Studi osservazionali di valutazione di appropriatezza, efficacia ed efficienza** di procedure chirurgiche e mediche;
- **Sistemi di sorveglianza di popolazione** finalizzati alla raccolta e al monitoraggio dei principali **fattori di rischio comportamentali delle malattie non trasmissibili** nella popolazione generale (quali fumo, alcool, inattività fisica, eccesso ponderale, scarso consumo di frutta e verdura, ect), della salute e qualità della vita percepita e sul grado di conoscenza e di adesione della popolazione ai programmi di intervento per la prevenzione delle malattie cronico-degenerative, in collaborazioni con ASL/e Regioni, a partire da indagini campionarie sulla popolazione residente;
- **Sviluppo e produzione di indicatori di esito** per il SIVeAS (Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria);
- Sorveglianze degli **errori terapeutici**, delle **intossicazioni da esposizioni pericolose** (es. antiparassitari, agenti chimici etc.) in collaborazione con i Centri Antiveleni, le Regioni e le ASL, per i quali il "Sistema informativo per la sorveglianza delle esposizioni pericolose e delle intossicazioni" è inserito nel Piano Statistico Nazionale.
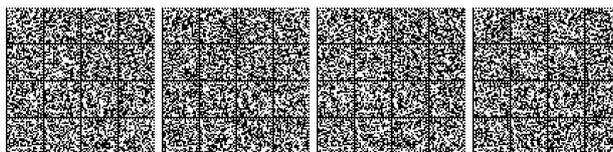
L'ISS cura, anche, la tenuta di vari registri, tra cui:

- **Registro Gemelli**, con progressivo arruolamento su base volontaria di coppie di gemelli residenti in Italia. L'ISS raccoglie dati relativi allo stato di salute e agli stili di vita al fine di determinare il ruolo che la genetica, le abitudini di vita e l'esposizione a fattori ambientali giocano nel determinare lo stato di salute. I dati in possesso dell'Istituto Superiore di Sanità sono quelli di soggetti che aderiscono volontariamente al Registro, e quelli che vengono forniti dai Comuni, nel rispetto della normativa anagrafica; in quest'ultimo caso i soggetti vengono contattati dall'Istituto ai fini dell'arruolamento;
- **Registro Nazionale degli eventi coronarici e cerebrovascolari maggiori,** su base volontaria. Il Registro ha finalità di sorveglianza, controllo e validazione dell'evento. I dati sono inviati all'ISS da Regioni, Comuni e ASL presi a campione secondo aree geografiche d'Italia;
- **Registro Italiano Artroprotesi,** su richiesta del Ministero della Salute, per potenziare l'attività di vigilanza e controllo nel settore dei dispositivi medici e tutelare la sicurezza dei pazienti. L'implementazione dei flussi informativi (dati SDO e altri dati clinico sanitari) alla base del Registro avviene su base volontaria in collaborazione con le Regioni tramite i Centri di Coordinamento Regionale (Assessorati alla sanità o Agenzie per i servizi sanitari regionali o Osservatori epidemiologici regionali o Registri Artroprotesi regionali);
- **Registro Nazionale AIDS**, i cui dati sono utilizzati per studi e rilevazioni epidemiologiche (L.135/90);
- **Registro Italiano Fibrosi Cistica**, per la stima dell'incidenza, della prevalenza e di altri indicatori epidemiologici della malattia; il Registro ha, inoltre, l'obiettivo di analizzare i bisogni sanitari e la relativa distribuzione delle risorse. I dati sono trasmessi all'ISS dai centri clinici di riferimento collaboranti, su base volontaria.

2) L'ISS svolge attività di **ricerca scientifica finalizzata**. In relazione ai trattamenti di dati sensibili connessi a questa attività, i tipi di dati e di operazioni eseguibili sono indicati nel progetto di ricerca approvato ai sensi dell'art.12 bis della L. 502/92.
Tutti i trattamenti di dati personali sensibili effettuati dall'ISS nell'ambito dell'attività di ricerca scientifica (medica, biomedica ed epidemiologica senza il consenso dell'interessato, ai sensi dell'art. 110 c.1 primo periodo del D. Lgs 196/2003) o sanitaria (corrente e finalizzata, ai sensi dell'art. 12 bis del D. Lgs.502/92) sono comunicati al Garante, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 196/2003.

3) L'ISS effettua, quale soggetto SISTAN, **trattamenti per scopi statistici non ricompresi nel PSN.** Il trattamento di dati sensibili è effettuato per la produzione di informazione statistica per il perseguimento delle finalità istituzionali e in conformità dell'ambito istituzionale dell'ISS nel rispetto del *codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti dei dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del SISTAN* (All. A3 al D. Lgs. n. 196/2003).

Modulo per i progetti di ricerca che trattano dati personali

(allegato al Piano triennale di programmazione o altro documento programmatico dell'ISS; oggetto di comunicazione al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. b) del D. Lgs 196/2003)

1. ***Titolo del progetto:.....***

2. ***Breve descrizione del progetto e delle finalità:……………………….***

3. ***In particolare, il progetto persegue scopi di:***
   [] ricerca statistica (non ricompresi nel PSN)
   [] ricerca scientifica in campo medico biomedico e epidemiologico

4. ***Titolare del trattamento dei dati personali:*** **Istituto Superiore di Sanità**
   (*indicare la presenza di eventuali altri co-titolari*)…..

5. ***Responsabile del trattamento dati personali e soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs.196/2003:…..***

6. ***Carattere e natura dei dati:***

I dati acquisiti sono
[] solo dati anonimi
[] anche dati personali, in quanto l'utilizzo di dati anonimi non permetterebbe di raggiungere gli scopi della ricerca per i seguenti motivi ......

Principali caratteri rilevati (es. sesso, età, stili di vita, ecc.**)**: ………………….

Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili?
[] Sì [] No

(se Sì) **I dati personali sensibili riguardano**
[] origine razziale ed etnica
[] stato di salute
[] vita sessuale
[] dati genetici raccolti e trattati nel rispetto dell'autorizzazione generale del Garante di cui all'art 90 del D.Lgs 196/2003

(Se tra i dati personali trattati ci sono dati sensibili)

La raccolta dei dati sensibili avviene presso un soggetto diverso da quello al quale sono riferiti i dati stessi?

[] Sì [] No

(*se Sì*) **indicare la provenienza**: …..

[In questo caso devono essere adottate soluzioni organizzative che assicurino il rispetto dell'eventuale volontà dell'interessato di non aderire al trattamento dei propri dati sensibili. **Indicare le soluzioni adottate per garantire la volontà dell'interessato di non aderire al trattamento dei propri dati sensibili.** *L'eventuale fonte normativa che prevede la raccolta dei dati sensibili rendendone obbligatorio il conferimento da parte dell'interessato deve essere indicata nella successiva sezione " 7. Presupposti di legittimità del trattamento"*]

Tra i dati personali ci sono anche dati diversi da quelli sensibili, il cui trattamento presenta "rischi specifici" per i diritti, le libertà fondamentali e la dignità dell'interessato? *(art. 17 D.lgs 196/2003)*

[] Sì:

Specificare i tipi di dati trattati: …..

Specificare le misure e gli accorgimenti adottati a garanzia dell'interessato: ..…

[] No

6. Modalità del trattamento dei dati personali

(Compilare questa sezione per ciascuna categoria di soggetti ai quali è riferito il trattamento dei dati personali)

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali

(per ognuno dei soggetti selezionati compilare la sezione 5, indicando il soggetto di riferimento)

[]individui []famiglie

I dati personali oggetto del lavoro:

[] sono resi anonimi dopo la raccolta *(rispondere alle due successive domande e terminare la sezione)*

[] sono resi anonimi al termine del trattamento

[] non sono resi anonimi ma conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato, perché necessari per ulteriori trattamenti del titolare

(Se conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato)

Indicare per quanto tempo si ritiene necessario conservare i dati in tale forma

(mesi/anni):……………………

Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti?

(es. nome, cognome, data di nascita, luogo di nascita, codice fiscale)

[]No

[]Sì, l'abbinamento al materiale di ricerca dei dati identificativi dell'interessato è indispensabile per il risultato della ricerca per i seguenti motivi………………………………...

I dati trattati sono comunicati ad altre istituzioni o organismi pubblici e privati partecipanti/non partecipanti al progetto?

[]No

[]Sì, ad altri soggetti partecipanti al progetto (congiunto)

Specificare i soggetti destinatari della comunicazione: ………………………………..

Nel caso in cui tale comunicazione riguardi dati identificativi diretti dell'interessato, specificare i motivi per cui essa è indispensabile per il risultato della ricerca………………………………………………………………………………………

[]Sì, ad altri soggetti anche se non partecipanti al progetto

Specificare i soggetti destinatari della comunicazione (che in tal caso può riguardare soltanto dati individuali privi di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli interessati): ………………………………………………………………………………………………..

Nel caso in cui tra i dati trattati ci siano anche dati identificativi diretti, questi ultimi:

[] sono cancellati già dopo la raccolta

[] sono cancellati al termine del trattamento

[] sono conservati perché necessari per ulteriori trattamenti del titolare

Indicare i motivi della conservazione dei dati identificativi diretti

[] è un'indagine continua e/o longitudinale

[] per indagini di controllo, di qualità e di copertura

[] per la definizione di disegni campionari e selezione di unità presso cui effettuare la raccolta dei dati

[] altro motivo essenziale e documentato *(specificare)*……………………………………………

Indicare per quanto tempo si ritiene necessario conservare i dati identificativi

(mesi/anni): ………………………

I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali?

(Attenzione: i dati relativi allo stato di salute e alla vita sessuale devono essere conservati separatamente dagli altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo. (D.Lgs. n.196/2003, art.22, comma 7))

[] Si [] No

*(se No)***La separazione dei dati identificativi diretti dagli altri dati personali**

[] è impossibile per le particolari caratteristiche del trattamento

specificare: …………………………………..

[] comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato.

s*pecificare:………………………………………..*

7. Presupposti di legittimità del trattamento

[] Adesione volontaria o consenso al trattamento dei dati a fini di ricerca da parte dell'interessato

[] Norma di legge che prevede espressamente il trattamento (*specificare gli estremi della legge)*..………………………………..

[] Comunicazione al Garante ai sensi degli artt. 110 (prima parte) e 39 del D. Lgs. 196/2003

[] Autorizzazione del Garante ai sensi degli artt. 110 (seconda parte) e 40 o 41 del D. Lgs. 196/2003, motivata dall'impossibilità di informare gli interessati, previa acquisizione del parere del comitato etico competente a livello territoriale

a) Autorizzazione Generale del Garante per la protezione dei dati personali *("Autorizzazione generale al trattamento di dati personali effettuato per scopi di ricerca scientifica"): ……(data e numero)….*

b) Autorizzazione *ad hoc* del Garante per la protezione dei dati personali*:………(data e numero)……..*

8. Informativa

[] Sì, al momento della raccolta [] all'interessato [] alla persona presso la quale sono raccolti i dati dell'interessato

[] Sì, con modalità semplificate ai sensi del *codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti dei dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema Statistico Nazionale* (Provvedimento del Garante n. 13 del 31.7.2002 - Allegato 3 del D. Lgs. 196/2003*)* o del *codice di deontologia e buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici (*Provvedimento del Garante n. 2 del 16.6.2004 - Allegato 4 del D. Lgs. 196/2003*)*

[] No, in quanto è impossibile informare gli interessati, il progetto di ricerca è oggetto di motivato parere favorevole del comitato etico competente a livello territoriale e il trattamento è autorizzato dal Garante (vedi sezione 7).

13A01971

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano « Microser» con conseguente modifica stampati.

Estratto determinazione FV N. 42/2013 del 12 febbraio 2013

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: MICROSER

Confezioni:

022628 010 8 mg compresse 30 compresse

022628 022 8 mg compresse 40 compresse

022628 034 8 mg compresse 50 compresse

022628 059 16 mg compresse 20 compresse

022628 061 16 mg compresse 30 compresse

022628 097 24 mg compresse 20 compresse

022628 109 24 mg compresse 30 compresse

022628 046 12,5 mg/ml gocce orali soluzione, flacone 30 ml

Titolare AIC: Prodotti Formenti S.R.L.

Procedura Nazionale

con scadenza il 01/06/2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro 60 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 120° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

13A01964

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Praxilene» con conseguente modifica stampati.

Estratto determinazione FV N. 41/2013 del 12 febbraio 2013

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: PRAXILENE

Confezioni:

022584 027 100 mg compresse rivestite con film, 30 compresse

022584 039 100 mg compresse rivestite con film, 40 compresse

022584 041 100 mg compresse rivestite con film, 50 compresse

022584 046 200 mg compresse a rilascio modificato, 25 compresse

Titolare AIC: Prodotti Formenti S.R.L.

Procedura Nazionale

con scadenza il 30/05/2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro 60 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 120° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

13A01967

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Borocaina Gola» con conseguente modifica stampati.

Estratto determinazione FV n. 40/2013 del 12 febbraio 2013

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: BOROCAINA GOLA.

Confezioni:

032053011 «1,5 mg compresse orosolubili gusto arancia» 20 compresse;

032053023 «1,5 mg compresse orosolubili gusto ciliegia» 20 compresse;

032053035 «1,5 mg compresse orosolubili gusto albicocca» 20 compresse.

Titolare A.I.C.: Alfa Wassermann S.p.A.

Procedura nazionale, con scadenza il 24 novembre 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto, per il foglio illustrativo ed etichettatura entro novanta giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione possono essere dispensate al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

13A01968

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Acido Alendronico Sigma-Tau Generics» con conseguente modifica stampati.

Estratto determinazione FV n. 37/2013 del 12 febbraio 2013

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: ACIDO ALENDRONICO SIGMA-TAU GENERICS.

Confezione: 037514015 «70 mg compresse» 4 compresse.

Titolare A.I.C.: Sigma-Tau Generics S.p.A.

Procedura nazionale con scadenza il 9 agosto 2012 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

È approvata altresì la variazione N1B/2012/1842 relativa all'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto, per il foglio illustrativo ed etichettatura entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al centoventi giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.
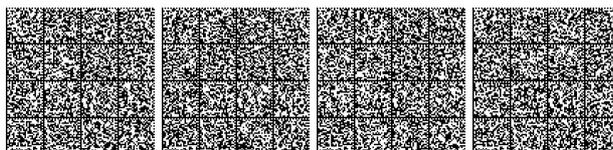
La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

13A01969

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Betafloroto» con conseguente modifica stampati.

Estratto determinazione FV n. 39/2013 del 12 febbraio 2013

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: BETAFLOROTO.

Confezioni: 034938011 «3 mg+30 mg gocce, soluzione» flacone A+flacone B 3 ml.

Titolare A.I.C.: Alfa Intes - Industria Terapeutica Splendore S.r.l.

Procedura nazionale con scadenza il 18 dicembre 2011 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

In adeguamento alla lista degli Standard Terms della Farmacopea europea è inoltre autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni:

da: 034938011 3 mg+30 mg gocce, soluzione, flacone A+flacone B 3 ml;

a: 034938011 3 mg+30 mg gocce auricolari e nasali, soluzione, flacone A+flacone B 3 ml.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto, per il foglio illustrativo ed etichettatura entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

13A01970

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ORISTANO

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi.

Ai sensi dell'art. 29, comma 5 del regolamento recante norme sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sotto indicata impresa, già assegnataria del marchio di identificazione dei metalli preziosi, non ha rinnovato la relativa concessione dell'anno 2012, per cui ai sensi dell'art. 7, quarto comma, del D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 251, è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del D.Lgs. 2 maggio 1999, n. 251 con determinazione del segratario generale n. 15 del 16 gennaio 2013.

Dei due punzoni in dotazione alla predetta impresa uno è stato riconsegnato e verrà deformato mentre per l'altro la titolare ha dichiarato di averlo smarrito ed ha presentato allo scrivente denuncia di smarrimento effettuata presso l'autorità competente.

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone smarrito o non restituito, qualunque sia il titolo del loro possesso, a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Oristano.

MARCHIO	DENOMINAZIONE IMPRESA	INDIRIZZO
012 OR	L'ARTE DEL GIOIELLO DI DI CICCO ANTONELLA MARIA	VIA CABRAS 3 ORISTANO

13A01965

MINISTERO DELLA SALUTE

Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio di alcuni medicinali per uso veterinari.

Decreto n. 20 del 13 febbraio 2013

Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali veterinari "FLUMET 200" AIC n. 102817, "SULFA 200" AIC n. 102842, "METOSSINA 200" AIC n. 103352, "TECNOCICLINA" AIC n. 102784, "ZOOERITRO 200" AIC n. 102958, "SPIR 200" AIC n. 103404, "TILOSIN 200" AIC n. 103372, di cui è titolare l'impresa TECNOZOO SNC DI VANZETTO G & C, con sede in VIA PIAVE, 120 - PIOMBINO DESE 35017 (PD), codice fiscale n. O1872980287, sono decadute in tutte le confezioni e preparazioni autorizzate.

I medicinali di cui trattasi non possono essere più venduti e la società titolare è tenuta a ritirare le confezioni in commercio.

Motivo della revoca: inosservanza del termine concesso per la richiesta di rinnovo delle autorizzazioni.

Efficacia del decreto: dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A01957
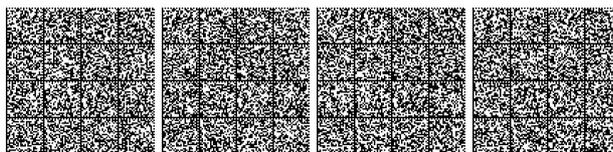
Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «AMFLEE» 2,5 mg/ml spray cutaneo, soluzione per gatti e cani.

Decreto n. 18 dell'11 febbraio 2013

PROCEDURA DECENTRATA N. UK/V/0467/001/DC

Medicinale veterinario "AMFLEE" 2,5 mg/ml spray cutaneo, soluzione per gatti e cani

Titolare A.I.C.: società KrKa d.d., Novo mesto, con sede in Šmarješka cesta 6 – 8501 Novo mesto – Slovenia

Produttore responsabile del rilascio dei lotti: officina KrKa, d.d., Novo mesto, con sede in Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto (Slovenia)

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

- flacone da 100 ml A.I.C. numero 104439017
- flacone da 250 ml A.I.C. numero 104439029
- flacone da 500 ml A.I.C. numero 104439031

Composizione: 1 ml contiene:

principio attivo: fipronil 2,5 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cani e gatti

Indicazioni terapeutiche: Trattamento delle infestazioni da pulci (Ctenocephalides spp.) zecche (Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus) nei cani e nei gatti.

Trattamento delle infestazioni da pidocchi pungitori nei cani (Trichodectes canis) e nei gatti (Felicola subrostratus).

Il prodotto può essere utilizzato come parte del trattamento strategico per il controllo della Dermatite Allergica da Pulci (DAP).

Validità:

- medicinale veterinario confezionato per la vendita: 24 mesi
- dopo prima apertura del condizionamento primario: 12 mesi

Regime di dispensazione.

La vendita non è riservata esclusivamente alle farmacie e non è sottoposta a ricetta medico-veterinaria.

Decorrrenza di efficacia del decreto: immediata

13A01958

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «ELIMINALL» 2,5 mg/ml spray cutaneo, soluzione per gatti e cani.

Decreto n. 19 dell'11 febbraio 2013

Procedura decentrata n. UK/V/0406/001/DC

Medicinale veterinario "ELIMINALL" 2,5 mg/ml spray cutaneo, soluzione per gatti e cani, alle condizioni di seguito specificate:

Titolare A.I.C.: società KrKa d.d., Novo mesto, con sede in Šmarješka cesta 6 – 8501 Novo mesto – Slovenia

Produttore responsabile del rilascio dei lotti: officina KrKa, d.d., Novo mesto, con sede in Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto (Slovenia)

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

- flacone da 100 ml A.I.C. numero 104443015
- flacone da 250 ml A.I.C. numero 104443027
- flacone da 500 ml A.I.C. numero 104443039

Composizione: 1 ml contiene:

principio attivo: fipronil 2,5 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cani e gatti

Indicazioni terapeutiche:

Trattamento delle infestazioni da pulci (Ctenocephalides spp.) e zecche (Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus) nei cani e nei gatti.

Trattamento delle infestazioni da pidocchi pungitori nei cani (Trichodectes canis) e nei gatti (Felicola subrostratus).

Il prodotto può essere utilizzato come parte del trattamento strategico per il controllo della Dermatite Allergica da Pulci (DAP).

Validità:

- medicinale veterinario confezionato per la vendita: 24 mesi
- dopo prima apertura del condizionamento primario: 12 mesi

Regime di dispensazione.

La vendita non è riservata esclusivamente alle farmacie e non è sottoposta a ricetta medico-veterinaria.

Decorrrenza di efficacia del decreto: immediata

13A01959

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcuni medicinali per uso veterinario.

Decreto n. 17 del 6 febbraio 2013

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinale veterinarie sottoelencate, fino ad ora registrata a nome della società Miklich Laboratorios S.L. con sede in C/Cuevas bajas s/n - 23 Edificio Picasso, 29004 Malaga (Spagna):

UBIFLOX 100 mg/ml - A.I.C. n. 104295

UBIFLOX S 100 mg/ml - A.I.C. n. 104294

UBIFLOX 20 mg/ml - A.I.C. n. 104296

QUIFLOR 20 mg/ml - A.I.C. n. 104299

QUIFLOR S 100 mg/ml - A.I.C. n. 104297

QUIFLOR 100 mg/ml - A.I.C. n. 104298

è ora trasferita alla società KrKa d.d. con sede in Smarjeska cesta 6 - 8501 Novo mesto - Slovenia.

La produzione ed il rilascio dei lotti continuano ad essere effettuati come in precedenza autorizzato presso l'officina KrKa d.d. con sede in Smarjeska cesta 6 - 8501 Novo mesto - Slovenia.

Le specialità medicinale veterinarie suddette restano autorizzate nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A01960

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Abilitazione alla società ICEPI S.p.A., in Piacenza all'esecuzione delle verifiche periodiche decennali sui serbatoi interrati per il GPL.

Con Decreto del Direttore generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore. la Vigilanza e la Normativa Tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico, del Direttore generale della Prevenzione del Ministero della Salute e del Direttore Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 18 febbraio 2013;

Visto il Regolamento adottato con decreto i dicembre 2004, n. 329, pubblicato sul supplemento n. 10/L alla *Gazzetta ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 2005, ed in particolare l'art. 5:

Visto il decreto 17 gennaio 2005, pubblicato sul supplemento ordinario n. 15 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 7 febbraio 2005;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive, del Ministro della salute e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 23 settembre 2004 recante "Norme per la verifica decennale dei serbatoi di GPL di capacità non superiore ai 13 m^3 secondo la norma UNI EN 12818;

Visto il precedente decreto interministeriale 04 novembre 2010 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 2010;

Esaminata l'istanza presentata dalla Società ICEPI S.p.A. con sede legale in Piacenza, via Paolo Belizzi 29-31-33, acquisita in data 3 maggio 2012, nonché la documentazione allegata:

la Società ICEPI S.p.A. con sede legale in Piacenza, via Paolo Belizzi 29-31-33, è abilitata all'esecuzione delle verifiche decennali sui serbatoi interrati per il GPL

L'abilitazione ha la durata di due anni.

13A01966

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GU1-056) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.